


Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro

MROS

Money Laundering Reporting Office Switzerland

6° rapporto d'attività



2003

MROS

6° rapporto d'attività

Marzo 2004

2003

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di polizia
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
3003 Berna

Telefono: (++41) 031 323 40 40

Fax: (++41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

 Indice

1. Introduzione	3
2. Statistica annuale MROS	6
2.1. Osservazioni generali	6
2.2. La ricerca di fondi appartenenti al terrorismo	8
2.3. Statistica dettagliata	10
2.3.1 Visione complessiva: statistica MROS 2003	10
2.3.2 Statistica mensile delle comunicazioni pervenute	11
2.3.3 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni	13
2.3.4 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	15
2.3.5 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	18
2.3.6 Le banche	20
2.3.7 Elementi che suscitano sospetto	22
2.3.8 Genere del reato preliminare	24
2.3.9 Domicilio della controparte	27
2.3.10 Nazionalità della controparte	29
2.3.11 Domicilio dell'avente economicamente diritto	31
2.3.12 Nazionalità dell'avente economicamente diritto	33
2.3.13 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	35
2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	38
2.3.15 Numero di richieste in merito a persone da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	40
3. Tipologia	42
3.1. Finanziamento del terrorismo	42
3.2. Finanziamento del terrorismo e organizzazioni caritative	42
3.3. Finanziamento del terrorismo, intermediari finanziari non registrati, violazione degli obblighi di diligenza e Hawala	43
3.4. Riciclaggio di denaro e traffico di oggetti d'arte falsificati	44
3.5. Una comunicazione per interrompere la relazione d'affari?	44
3.6. Riciclaggio di denaro, stupefacenti e un casinò	45
3.7. Riciclaggio di denaro e manipolazioni in borsa	45
3.8. Contrabbando di minerali e finanziamento di gruppi ribelli africani	46
3.9. Riciclaggio di denaro, corruzione, petrolio e personalità politiche influenti	47
3.10. Rischi derivanti da un'apertura per corrispondenza di una relazione d'affari	48
3.11. Riciclaggio di denaro, gatekeeper, corruzione, petrolio e personalità politiche influenti	49
3.12. Deviazione di valori patrimoniali a scopo di corruzione, intermediari finanziari non registrati, gatekeeper	50
3.13. Plausibilità di transazioni immobiliari	51
3.14. Conti di transito	51
3.15. Mutui costosi	52
3.16. La compagna ingenua	53
3.17. Non tutti gli anziani sono saggi	53

3.18. Versamenti a favore di società offshore mediante ordini di pagamento falsificati	54
3.19. Pubblicità redditizia	55
3.20. Imperi virtuali	55
3.21. Forniture di armi e bustarelle	56
3.22. Transazioni in contanti per operazioni commerciali	56
3.23. Pagamenti in contanti con banconote di piccolo taglio	56
3.24. Il cambiavalute scomparso	57
3.25. Un money transmitter professionale?	57
3.26. Lettere nigeriane	57
3.27. Un furto nel proprio negozio	58
3.28. Esecuzione degli obblighi di diligenza da parte del money transmitter	58
3.29. Un'organizzazione criminale e le case da gioco	59
3.30. Una casa da gioco e una banca: intermediari finanziari perspicaci	60
4. Internazionale	61
4.1. Gruppo Egmont	61
4.2. FATF / GAFI	62
4.2.1 Paesi non cooperativi (NCCT)	62
4.2.2 Sviluppo di FATF: nuovi membri e raggruppamenti regionali	63
4.2.3 Rielaborazione delle 40 raccomandazioni di FATF	63
4.2.4 Raccomandazioni di FATF contro il finanziamento del terrorismo	63
4.2.5 Collaborazione internazionale	64
4.2.6 Incontro sul tema delle tipologie di riciclaggio di denaro	64
5. Link su Internet	65
5.1. Svizzera	65
5.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	65
5.1.2 Autorità di vigilanza	65
5.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali	65
5.1.4 Altri	65
5.2. Internazionale	65
5.2.1 Uffici di comunicazione stranieri	65
5.2.2 Organizzazioni internazionali	65
5.3. Altri Link	65

1. Introduzione

Il 2003 è stato per MROS un anno movimentato e ricco di avvenimenti, non solo per quel che concerne il suo principale compito, ossia il trattamento delle comunicazioni di sospetto effettuate dagli intermediari finanziari. Anche la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno continuato a giocare un ruolo di primo piano, a causa di numerosi avvenimenti su scala nazionale e internazionale.

A livello internazionale, a soli due anni circa dagli avvenimenti dell' 11 settembre 2001, sono state rivedute le 40 raccomandazioni e le 8 raccomandazioni speciali di GAFI/FAFT (Financial Action Task Force) sul finanziamento del terrorismo. Questa revisione ha conseguenze importanti anche per la Svizzera, che dovrà adattare la legislazione nazionale alle nuove norme.

Dal 2003 appartengono al Gruppo Egmont 84 Paesi di tutto il mondo. MROS deve poter contare quotidianamente su uno scambio di informazioni efficace su scala internazionale. L'adesione di nuovi membri al Gruppo Egmont ha comportato un notevole potenziamento della rete delle fonti d'informazione, agevolando il trattamento delle comunicazioni di sospetto. Il Gruppo Egmont ha pertanto una funzione fondamentale anche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

A livello nazionale, le autorità di vigilanza, quali la Commissione federale delle banche o l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, hanno elaborato nuove disposizioni relative agli intermediari finanziari. Grazie a queste disposizioni la Svizzera assume una posizione di primo piano nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, migliorando la sua immagine quale piazza finanziaria integra.

Come già nel precedente anno, il numero di comunicazioni di sospetto ha subito un incremento sostanziale, poiché nel 2003 MROS ha ricevuto circa un terzo di comunicazioni di sospetto in più rispetto al 2002. **In soli due anni il volume delle comunicazioni è raddoppiato. Come nell'anno precedente, anche nel 2003 le comunicazioni a MROS provenienti da intermediari finanziari del settore non bancario superano quelle provenienti dalle banche.** Tuttavia, il numero di comunicazioni effettuate dalle banche è aumentato rispetto al 2002. Con oltre 400 comunicazioni di sospetto, **i servizi per operazioni di pagamento** (money-transmitter) sono nuovamente in testa alla graduatoria degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni.

Le comunicazioni da parte di avvocati, società assicurative e amministratori patrimoniali hanno per contro subito un calo. MROS ha constatato che, in base al numero delle loro comunicazioni, la collaborazione di questi intermediari finanziari alla lotta contro il riciclaggio di denaro non è proporzionale alla loro presenza sul mercato dei capitali.

L'ammontare dei valori patrimoniali bloccati in virtù delle comunicazioni di sospetto è già di per sé significativa. Infatti, nel 2003 la somma dei beni bloccati è solo di poco inferiore a quella dell'anno precedente. **In relazione all'8% delle comunicazioni di quest'anno sono stati bloccati valori che oltrepassano il milione di CHF.**

Per le comunicazioni provenienti dai money-transmitter non è di regola possibile bloccare beni patrimoniali. Pertanto, se si traslascia il numero di queste comunicazioni nel calcolo dei valori bloccati, la quota delle comunicazioni di sospetto con valori superiori al milione di CHF raggiunge il 18%.

Nel 2003 le comunicazioni di sospetto concernenti un eventuale **finanziamento del terrorismo** passano chiaramente in secondo piano: solo cinque delle comunicazioni pervenute concernevano questo fenomeno.

Dall'11 settembre 2001 MROS ha ricevuto complessivamente 115 comunicazioni concernenti un eventuale finanziamento del terrorismo. Di queste, 95 sono giunte a MROS nel 2001, ossia nei mesi immediatamente successivi ai fatti; esse concernevano inoltre il 99% dell'insieme dei valori patrimoniali bloccati in base alle suddette 115 comunicazioni. Se ne deduce che le disposizioni svizzere in materia di lotta al finanziamento del terrorismo sono state attuate con successo.

Vista la molteplicità delle tipologie, non è possibile attribuire le comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno di rapporto 2003 a un ambito ben preciso.

Dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza della Commissione federale delle banche sul riciclaggio di denaro, MROS ha tuttavia registrato un incremento delle comunicazioni riguardanti il **tentativo di riciclaggio**.

Con l'ordinanza la Commissione federale delle banche ha anticipato le nuove raccomandazioni di FATF, obbligando le banche a comunicare i casi di riciclaggio di denaro già allo stadio del tentativo,.

Quest'evoluzione è molto positiva, perché consente di evitare il "turismo finanziario" (turismo finanziario: una persona desidera depositare presso una banca valori patrimoniali incriminati, se questa prima banca non è disposta ad aprire una relazione d'affari, la persona si rivolge a un'altra banca, ecc.).

Purtroppo, anche nel 2003 le bande nigeriane di truffatori sono state molto attive. Da anni MROS continua a ricevere delle comunicazioni in riferimento alle cosiddette "**lettere nigeriane**". In queste lettere di dubbio contenuto i truffatori invitano le persone ingenua a effettuare grossi versamenti anticipati, con la promessa illusoria di guadagnare milioni.

Dal 1998 MROS registra nella banca dati GEWA le informazioni rilevanti dal punto di vista del riciclaggio di denaro. La banca dati, costantemente aggiornata, è nel frattempo divenuta uno strumento importante per individuare eventuali relazioni tra le comunicazioni di sospetto di vecchia data e gli avvenimenti più recenti. GEWA è pertanto molto utile per l'analisi delle comunicazioni di sospetto e la loro successiva elaborazione da parte delle autorità di perseguimento penale.

In applicazione dell'articolo 29 capoverso 2 LRD, le autorità cantonali di perseguimento penale e il Ministero pubblico della Confederazione comunicano a MROS tutte le procedure pendenti relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Anche queste informazioni sono introdotte nella banca dati GEWA. Il notevole aumento delle comunicazioni da parte delle suddette autorità, rappresenta un fatto molto positivo. In base a queste informazioni MROS ha potuto stilare un bilancio sullo stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Per circa il 30% delle comunicazioni inoltrate a partire dal 1998, è nel frattempo stato pronunciato un giudizio o una decisione penale. **Il numero dei casi pendenti dinnanzi alle autorità di perseguimento penale è pertanto sensibilmente diminuito.**

Nell'anno di rapporto MROS ha inoltre constatato un evidente miglioramento della qualità delle comunicazioni di sospetto, certamente riconducibile alla formazione e al perfezionamento professionale costante degli intermediari finanziari nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro. MROS ha efficacemente sostenuto l'attività degli intermediari finanziari anche tramite l'organizzazione di corsi e la partecipazione a seminari. Il suo impegno in occasione di simili manifestazioni è stato molto apprezzato.

Sul piano internazionale, **MROS ha avuto modo di allacciare nuove relazioni con organismi esteri di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e di approfondire quelle già esistenti.** Nel 2003 ha incontrato i rappresentanti di numerosi Paesi, cogliendo l'opportunità per scambiare reciprocamente le esperienze fatte e illustrare l'ordinamento svizzero sulla lotta contro il riciclaggio di denaro. Si è trattato segnatamente della Francia, del Belgio, del Canada, dell'Australia, dell'Ucraina, dell'Austria, dell'Ungheria e del Liechtenstein.

Desideriamo infine rammentare che, da maggio 2003, MROS si è trasferito nei nuovi uffici della Divisione Servizi di fedpol, a Nussbaumstrasse 29, Berna.

A causa della mole di lavoro costantemente in crescita, l'organico di MROS è passato da sette a otto persone.

Lorenzo Gerber
Capo supplente MROS
Berna, gennaio 2004

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

La statistica dell'anno di rapporto 2003 è caratterizzata da tre risultati principali:



- 1) Le **comunicazioni pervenute** sono aumentate del **32%**.
- 2) Per la seconda volta consecutiva prevalgono le comunicazioni provenienti dal **settore non bancario** (money-transmitter inclusi), con una percentuale del **65%**, ancora superiore rispetto al precedente anno, contro il 35% delle comunicazioni del settore delle banche.
- 3) La somma totale dei **valori patrimoniali** coinvolti è ancora una volta **diminuita**, tuttavia solo del 7% rispetto al 2002 (nel 2002 il calo rispetto all'anno precedente era stato superiore al 75%).

L'ulteriore incremento del 32,4% delle comunicazioni pervenute nel 2003, è ancora una volta riconducibile in primo luogo all'inasprimento della prassi delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari che operano nell'ambito delle prestazioni di servizio nel traffico internazionale dei pagamenti (money-transmitter) (più 64,6%). Confrontata con quella del 2002, la statistica del 2003 registra tuttavia anche un incremento delle comunicazioni provenienti dalle banche (più 11,4%), dalle fiduciarie (più 14,3%) e dalle case da gioco (più 100%). Per quanto concerne gli altri settori appartenenti all'ambito non bancario, si registra una stagnazione o addirittura un calo del numero delle comunicazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Rispetto al 2002, si constata una lieve flessione del 2,4% della quota delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale, ora situata al 76,6%. Per il futuro, si prevede che la quota delle comunicazioni che MROS trasmette alle autorità di perseguimento penale si stabilizzerà intorno a questa percentuale. Il motivo di questo leggero calo è ancora una volta l'incremento delle comunicazioni provenienti dal settore del traffico dei pagamenti, ove la quota di trasmissione non oltrepassa il 61%. Infatti, sono proprio i money-transmitter a effettuare comunicazioni di transazioni a prima vista sospette, ma che, esaminate poi più attentamente da MROS, non consentono di individuare concreti elementi di sospetto, tali da giustificare l'apertura di un'istruzione giudiziaria. Non va tuttavia dimenticato che l'attuale quota di trasmissione, in via di stabilizzazione, è dovuta a una maggiore qualità delle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari a MROS.

Nell'anno di rapporto 2003, la somma totale dei valori patrimoniali bloccati in relazione a una comunicazione di sospetto è nuovamente diminuita, tuttavia solo del 7,5%, os-

sia in misura assai minore rispetto al precedente anno. Le ragioni di questo calo sono da una parte il fatto che nel numero considerevole di comunicazioni dei money-transmitter non vi sono beni patrimoniali da bloccare. D'altra parte, si moltiplicano gli indizi secondo cui, a sei anni dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, la piazza finanziaria svizzera sta diventando sempre meno attrattiva per le attività di riciclaggio.



2.2. La ricerca di fondi appartenenti al terrorismo

Nell'anno di rapporto 2003, MROS ha ricevuto unicamente cinque comunicazioni concernenti casi di presunto finanziamento del terrorismo. L'importo totale dei fondi coinvolti ammontava ad appena CHF 154 000 (contro i CHF 37 milioni nel 2001 e i CHF 1,61 milioni nel 2002). Quattro comunicazioni concernevano persone menzionate dalle liste dell'amministrazione degli Stati Uniti e una si basava sull "ordinanza sui Taliban" del Segretariato di Stato dell'economia (seco). Tutte e cinque sono state trasmesse da MROS al Ministero pubblico della Confederazione.

Qui di seguito, sono presentate separatamente queste cinque comunicazioni concernenti un presunto finanziamento del terrorismo.

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
ZH	3	60%
BE	1	20%
GE	1	20%
Totale	5	100%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
Banche	3	60%
Servizi per le operazioni di pagamento	1	20%
Assicurazioni	1	20%
Totale	5	100%

c) Tipo di banca responsabile della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	%
Banca commerciale	2	67%
Grande banca	1	33%
Totale	3	100%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Svizzera	2	40%	5	100%
Italia	2	40%	0	0%
Pakistan	1	20%	0	0%
Totale	5	100%	5	100%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi economicamente diritto (aed)

Paese	Nazionalità aed		Domicilio aed	
Svizzera	1	20%	5	100%
Italia	2	40%	0	0%
Pakistan	1	20%	0	0%
Somalia	1	20%	0	0%
Totale	5	100%	5	100%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva: statistica MROS 2003

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2003 - 31.12.2003)

Numero di comunicazioni	2003		+/-	2002	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenute	863	100.0%	32.4%	652	100.0%
Trasmesse alle autorità preposte al perseguimento penale	661	76.6%	28.3%	515	79.0%
Non trasmesse	202	23.4%	47.4%	137	21.0%
Pendenti	0	0.0%	0.0%	0	0.0%

Ramo d'attività dell'intermediario finanziario

Servizi per le operazioni di pagamento	461	53.4%	64.6%	280	42.9%
Banche	302	35.0%	11.4%	271	41.6%
Fiduciarie	48	5.6%	14.3%	42	6.4%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	21	2.5%	-12.5%	24	3.7%
Avvocati	9	1.0%	-25.0%	12	1.8%
Assicurazioni	8	0.9%	-11.1%	9	1.4%
Altri	5	0.6%	-37.5%	8	1.2%
Casse da gioco	8	0.9%	100.0%	4	0.6%
Uffici di cambio	0	0.0%	-100.0%	1	0.2%
Carte di credito	1	0.1%	0.0%	1	0.2%
Operatori in valori di borsa	0	0.0%	0.0%	0	0.0%

Ammontare totale in CHF dei fondi implicati

(somma dei valori patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)

Somma totale	616'266'457	100.0%	-7.5%	666'468'023	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	614'741'199	99.8%	-4.9%	646'733'344	97.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	1'525'258	0.2%	-92.3%	19'734'679	3.0%

Valore medio delle comunicazioni (totale)	714'098			1'022'190	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	930'017			1'255'793	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	7'551			144'049	

2.3.2 Statistica mensile delle comunicazioni pervenute

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica la ripartizione mensile delle comunicazioni pervenute negli anni 2002 e 2003.


Analisi del grafico

Nel 2003, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha trattato in media quasi 72 comunicazioni al mese. Rispetto alle 54,3 comunicazioni mensili del 2002, vi è un incremento medio del 32,4%.

Nell'anno di rapporto 2003 sono pervenute complessivamente 863 comunicazioni, corrispondente a un incremento del 32,4 per cento rispetto al 2002.

Nel primo semestre del 2003 vi sono state in media circa 76 comunicazioni mensili, nel secondo invece solo poco più di 68 comunicazioni mensili.

La leggera flessione delle comunicazioni pervenute, registrata nel secondo semestre, è ascrivibile principalmente a un inasprimento della pratica degli affari nel corso dell'estate ad opera di uno dei grossi fornitori di servizi per le operazioni di pagamento nell'ambito dei money-transmitter. Infatti, se nel primo semestre il 56% di tutte le comunicazioni proveniva da questo settore, nel successivo periodo il medesimo registrava solo il 51% del totale. Se si tralasciano le comunicazioni provenienti dal settore dei servizi per le operazioni di pagamento, si ottiene per MROS un'entrata media mensile di 33,5 comunicazioni.



2.3.3 Provenienza geografica degli intermediari finanziari che trasmettono le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Cantone dal quale gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS, a differenza del grafico 2.3.13 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale a cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

Analisi del grafico


Di nuovo un aumento delle comunicazioni da Zurigo – Berna supera Ginevra

Come negli anni precedenti, anche nel 2003 la maggior parte delle comunicazioni (87,9%) proviene da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni Zurigo, Berna, Ginevra e Ticino. Rispetto al 2002, per il Cantone di Zurigo si registra ancora un incremento, infatti la metà delle comunicazioni totali pervenute a MROS provengono da questo Cantone. Paragonando il numero di comunicazioni, il Cantone di Berna, con le sue 152 comunicazioni e una quota del 17,6% del totale, ha per la prima volta superato quello di Ginevra (131 comunicazioni e una quota del 15,2%), relegandolo al terzo posto della classifica. Il numero delle comunicazioni provenienti dal Cantone del Ticino, ovvero 44, è immutato rispetto all'anno precedente. Questo notevole spostamento a favore dei Cantoni di Zurigo e Berna è principalmente dovuto alla centralizzazione interna dei settori tecnici di compliance delle società nei cosiddetti centri di competenza situati nelle due città.

Solo dai Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno e dal Cantone di Uri, MROS non ha ricevuto nel 2003 alcuna comunicazione.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	TG	Turgovia
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TI	Ticino
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	UR	Uri
BE	Berna	NE	Neuchâtel	VD	Vaud
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VS	Vallese
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	ZG	Zugo
CH	Autorità di controllo in materia di riciclaggio di denaro	SG	San Gallo	ZH	Zurigo
FR	Friburgo	SH	Sciaffusa		
GE	Ginevra	SO	Soletta		
GL	Glarona	SZ	Svitto		



2.3.4 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Cantone nel quale gli intermediari finanziari gestivano i conti o le relazioni d'affari oggetto della comunicazione a MROS nell'anno di rapporto 2003. Completa il precedente *grafico 2.3.3* concernente la *provenienza geografica (sede) dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui sono gestiti il conto o la relazione d'affari oggetto della comunicazione in questione.


Soprattutto grandi banche e money-transmitter hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali, che elaborano e poi trasmettono le comunicazioni di sospetto che non riguardano solo il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi conseguire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera. D'altro canto, un confronto diretto con la statistica sulle *autorità di perseguimento penale interessate (2.3.13)* non è possibile, in primo luogo perché non tutti i casi comunicati sono successivamente trasmessi a queste autorità e poi perché, in virtù della competenza federale vigente per alcuni di essi, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo della gestione del conto o della relazione d'affari.

Il caso dei Cantoni di Zurigo e Berna lo dimostra: pur avendo effettuato il 50%, rispettivamente il 17,6% delle comunicazioni trasmesse a MROS, solo rispettivamente nel 29,8% e nel 10,9% dei casi, i conti o le relazioni d'affari segnalati erano effettivamente gestiti nei Cantoni stessi. I Cantoni del Ticino e di Ginevra presentano invece statisticamente proprio il fenomeno opposto.

Le tendenze registrate nell'anno di rapporto 2002, primo anno in cui questa statistica era stata elaborata, si confermano pertanto anche nel 2003.

Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	TG	Turgovia
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TI	Ticino
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	UR	Uri
BE	Berna	NE	Neuchâtel	VD	Vaud
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VS	Vallese
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	ZG	Zugo
CH	Autorità di controllo in materia di riciclaggio di denaro	SG	San Gallo	ZH	Zurigo
FR	Friburgo	SH	Sciaffusa		
GE	Ginevra	SO	Soletta		
GL	Glarona	SZ	Svitto		



2.3.5 Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quante comunicazioni sono state effettuate per ogni ramo d'attività (settore) degli intermediari finanziari.


Analisi del grafico

Si conferma lo spostamento settoriale: all'ulteriore incremento delle comunicazioni provenienti dal settore dei *servizi per operazioni di pagamento* si contrappone un calo proporzionale delle comunicazioni del *settore bancario* e dei restanti rami d'attività di quello *non bancario*.

Per la seconda volta consecutiva dall'entrata in vigore della LRD, nell'anno di rapporto non sono state le banche ad aver inoltrato il maggior numero di comunicazioni di sospetto, bensì gli intermediari finanziari del settore dei servizi per operazioni di pagamento, con una quota del 53,4%. Questa tendenza, seppure in forma più ridotta (più 64,6%), conferma quanto già constatato il precedente anno (che aveva fatto registrare un incremento delle comunicazioni di questo settore superiore al 400%) ed è nuovamente riconducibile al severo inasprimento della prassi dei money-transmitter in materia di comunicazioni. Questi ultimi si avvalgono sempre più anche del diritto di comunicazione in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, segnalando quindi le transazioni che hanno rifiutato.

A causa di questo spostamento settoriale, sull'arco di due anni le banche subiscono un calo della quota percentuale delle comunicazioni pervenute. Tuttavia, se si confrontano le cifre assolute, le banche registrano pur sempre un incremento dalle 271 comunicazioni del 2002 alle 302 comunicazioni di sospetto inviate nel 2003.

Eccettuata la categoria dei servizi per operazioni di pagamento, sul numero totale delle comunicazioni solo l'11,6% proviene dal settore non bancario, contro il 25,6% dell'anno di rapporto 2001 e il 15,5% del 2002, il che corrisponde a una leggera diminuzione dell'1% delle cifre assolute delle comunicazioni per questo settore, rispetto all'anno precedente. A posteriori, stupisce che le assicurazioni e gli avvocati, che agiscono come intermediari finanziari, inoltrino così poche comunicazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.



2.3.6 Le banche


Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quante comunicazioni ha effettuato ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

Avvertenza: questa statistica non può più essere utilizzata senza riserve per il confronto con il precedente anno di rapporto, poiché dal 1° gennaio 2003, a differenza degli anni precedenti, ci si basa sulle categorie con le relative definizioni, previste dalla lista di riferimento della Banca nazionale svizzera.

Nell'anno di rapporto 2003 sono stati gli istituti finanziari della categoria delle banche controllate da capitale estero a effettuare il maggior numero di comunicazioni, con una quota del 36,1%. Seguono, al secondo posto, le grandi banche, con una quota del 17,9% e al terzo gli istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale, con una quota del 15,9%. Le banche cantonali hanno inviato il 10,6% delle comunicazioni.



2.3.7 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il motivo che ha indotto l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione.

Analisi del grafico


Gli intermediari finanziari fanno prova di senso critico nell'analizzare le loro relazioni finanziarie

Con l'ulteriore aumento del numero delle comunicazioni provenienti dal settore dei money-transmitter, la statistica degli elementi che suscitano sospetto per l'anno di rapporto 2003 è ancora una volta chiaramente dominata dalla categoria *transazioni in contanti*.

Eccettuati i casi dei money-transmitter, la maggior parte delle comunicazioni continua a trarre origine da un'informazione divulgata dai mass-media.

Legenda

Sfondo economico:	lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazione APP:	le autorità preposte al perseguimento penale (APP) avviano una procedura contro una persona, che ha una determinata relazione con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	grazie alle informazioni pubblicate dai mass-media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario come persona menzionata in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	gli intermediari finanziari ricevono informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici, da fonti esterne o interne a un gruppo settoriale.
Diversi:	in questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle precedenti statistiche MROS: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, conti d'ordine, metalli preziosi, apertura di conti e altro.



2.3.8 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quale reato preliminare *si suppone* essere all'origine della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale, al momento in cui essa avviene.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è in seguito trasmessa all'autorità preposta al perseguimento penale e quest'ultima apre un procedimento, è nel corso di quest'ultimo che si stabilirà in maniera vincolante il genere del reato preliminare.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospettano come reato preliminare diversi possibili reati. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile e ciononostante l'analisi della transazione o del movente economico non permette di escludere una simile provenienza dei fondi.

Analisi del grafico


Aumentano i casi di corruzione, diminuiscono quelli di criminalità organizzata e di terrorismo.

Nei casi comunicati a MROS nel corso dell'anno di rapporto 2003, ove i fatti consentivano sostanzialmente di qualificare il reato preliminare con una ben determinata fattispecie penale, colpiscono l'incremento dei casi di corruzione (da 22 a 43 casi), contrariamente a quanto era avvenuto nel 2002, e il calo importante nel settore della criminalità organizzata (da 43 a 18 casi). Registrano un aumento anche le categorie della falsità in atti (da 11 a 24 casi), del furto (da 8 a 17 casi), dell'amministrazione infedele (da 5 a 14 casi) e del traffico d'armi (da 4 a 9 casi).

Se nei due passati anni i casi ove si presumeva che il reato preliminare fosse il *finanziamento del terrorismo* ammontavano ancora al 22,8% (2001) e al 2,3% (2002), nel 2003 solo lo 0,6% appartiene a questa categoria.

Come già nel precedente anno di rapporto, anche nel 2003 subiscono un nuovo, notevole incremento i casi ove il reato preliminare *non è chiaramente classificabile* o nei quali la provenienza delittuosa non è identificata in modo inequivocabile. Questo fatto è da mettere in relazione al massiccio aumento, rispetto al 2002, delle comunicazioni provenienti dai servizi per le operazioni di pagamento (da 280 a 461), nelle quali la

transazione deve di per sé essere qualificata come sospetta, a causa del profilo del cliente o del Paese destinatario, sebbene non sia stato individuato in maniera chiara nessun genere di reato preliminare.



2.3.9 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita (nel caso di persone fisiche) o dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) la controparte dell'intermediario finanziario.

Analisi del grafico


Ulteriore incremento delle persone abitanti/domiciliate in Svizzera, oggetto di una comunicazione in qualità di controparte contrattuale.

Nell'anno di rapporto 2003, il 79% delle controparti proveniva da Paesi dell'Europa occidentale, centrale o meridionale: le controparti oggetto di comunicazione provenienti da quest'area geografica hanno subito un incremento da 436 casi (2002) a 682 casi nel 2003. Come già nel precedente anno, il gruppo è nuovamente guidato dalle persone abitanti/domiciliate in Svizzera. Ciò è soprattutto riconducibile, ancora una volta, al crescente numero delle comunicazioni di sospetto del settore delle operazioni di pagamento, ove la maggior parte delle controparti (88,5% dei casi) abita o è domiciliata in Svizzera.

Con la diminuzione delle comunicazioni riguardanti il terrorismo, calano anche i casi con una controparte contrattuale proveniente dall'Arabia Saudita.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica		
n.n.	Domicilio della controparte non noto		
B	Belgio	L	Lussemburgo
BR	Brasile	NL	Paesi Bassi
BVI	Isole Vergini Britanniche	PA	Panama
CH	Svizzera	R	Russia
CN	Repubblica popolare cinese	RA	Argentina
CO	Colombia	RL	Libano
D	Germania	SA	Arabia Saudita
E	Spagna	TN	Tunisia
F	Francia	TR	Turchia
FL	Liechtenstein	UAE	Emirati Arabi Uniti
GB	Gran Bretagna	USA	USA
I	Italia	WAN	Nigeria
IL	Israele		



2.3.10 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica la nazionalità della controparte dell'intermediario finanziario (nel caso di persone fisiche). Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico


Sono sempre di più i casi relativi a persone con passaporto svizzero o a ditte domiciliate in Svizzera.

Anche nel 2003 conducono la classifica le controparti con passaporto svizzero o con sede in Svizzera, che registrano un incremento della quota al 36,8%. Anche questa circostanza è riconducibile al costante aumento del numero di comunicazioni provenienti dal settore delle operazioni di pagamento, ove più del 46% delle controparti possiede la nazionalità svizzera o ha sede in Svizzera.

Nell'anno di rapporto 2003, il 55,2% delle comunicazioni di sospetto riguardava persone originarie dell'Europa occidentale, centrale o meridionale.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica	I	Italia
n.n.	Nazionalità della controparte non nota	IL	Israele
BR	Brasile	MK	Macedonia
BVI	Isole Vergini Britanniche	NL	Paesi Bassi
CH	Svizzera	PA	Panama
CN	Repubblica popolare cinese	PAK	Pakistan
CO	Colombia	R	Russia
D	Germania	RL	Libano
E	Spagna	SA	Arabia Saudita
F	Francia	TN	Tunisia
FL	Liechtenstein	TR	Turchia
GB	Gran Bretagna	USA	USA
GN	Guinea	WAN	Nigeria
GZ	Georgia	YU	Jugoslavia



2.3.11 Domicilio dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica dove abita o è domiciliata la persona, fisica o giuridica, identificata quale avente economicamente diritto ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Analisi del grafico


Sono ancora una volta aumentati gli aventi economicamente diritto residenti o domiciliati in Svizzera.

Nell'anno di rapporto 2003, per il 78,3% delle comunicazioni pervenute a MROS sono state identificate come aventi economicamente diritto persone abitanti o domiciliate in Paesi dell'Europa occidentale, centrale e meridionale, il che costituisce un ulteriore incremento rispetto al precedente anno.

Come già nella statistica concernente il *domicilio della controparte*, anche qui le persone domiciliate in Svizzera rappresentano la quota più consistente degli aventi economicamente diritto, con il 59,6%. Anche questa circostanza si spiega con l'aumento delle comunicazioni, avvenuto anche nel 2003, da parte di intermediari finanziari domiciliati in Svizzera e attivi nel settore delle operazioni di pagamento: nell'86% dei casi l'avente economicamente diritto era una persona residente o domiciliata in Svizzera.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica	FL	Liechtenstein
n.n.	Identificazione mancante	GA	Gabon
A	Austria	GB	Gran Bretagna
BR	Brasile	I	Italia
CH	Svizzera	IND	India
D	Germania	R	Russia
E	Spagna	TR	Turchia
ET	Egitto	USA	USA
F	Francia	WAN	Nigeria



2.3.12 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso, solo le autorità preposte al perseguimento penale sono in grado, nell'ambito delle indagini, di determinare gli effettivi aventi economicamente diritto e di conseguenza il loro domicilio.

Analisi del grafico


In più della metà dei casi l'avente economicamente diritto è originario di uno Stato dell'Europa occidentale, centrale e meridionale.

Analogamente al 2002, anche per le comunicazioni effettuate a MROS nell'anno di rapporto 2003 dominano gli aventi economicamente diritto provenienti da Paesi dell'Europa occidentale, centrale e meridionale, con una quota del 55,2%. Al primo posto si situano le persone di nazionalità svizzera (33%), seguite da quelle di nazionalità italiana e tedesca (7,2%, rispettivamente 6%) e dai nigeriani (4,8%).

La quota di aventi economicamente diritto di nazionalità africana, leggermente superiore al 16%, si spiega principalmente con le transazioni, effettuate o rifiutate, comunicate dagli intermediari finanziari del settore dei money-transmitter.

Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo senza alcuna prevalenza geografica	GZ	Georgia
A	Austria	I	Italia
AUS	Australia	IND	India
AZ	Azerbaigian	IRQ	Iraq
B	Belgio	LB	Liberia
BR	Brasile	NL	Paesi Bassi
BVI	Isole Vergini Britanniche	R	Russia
CH	Svizzera	RL	Libano
D	Germania	TC	Camerun
E	Spagna	TR	Turchia
ET	Egitto	UA	Ucraina
F	Francia	USA	USA
GA	Gabon	WAN	Nigeria
GB	Gran Bretagna	YU	Jugoslavia



2.3.13 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica a quali autorità preposte al perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni. La competenza territoriale è determinata dalle regole generali sul foro o dall'articolo 340^{bis} CP, qualora si tratti di casi di competenza della Confederazione.

Analisi del grafico


Nessuno sgravio per le autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo, leggera diminuzione del carico di lavoro per le autorità penali della Confederazione.

In virtù dell'articolo 340^{bis} CP, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio del giudice istruttore federale sono competenti per il perseguimento penale dei casi di riciclaggio di denaro, corruzione e crimine organizzato, se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero o in più Cantoni senza avere riferimento prevalente in uno di essi. Mentre nel 2002 MROS aveva trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione 195 delle comunicazioni (37,9%) inoltrate, nel 2003 le comunicazioni trasmesse alle autorità federali sono state solo 169, ossia il 25,5%. In questo contesto, sono diminuite anche le comunicazioni riguardanti un presunto finanziamento del terrorismo: infatti, solo cinque comunicazioni relative a questa fattispecie (0,6%) sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione. Nell'anno di rapporto 2003 sono invece aumentate le comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Zurigo: si è infatti passati dalle 102 comunicazioni del 2002 (19,8% di tutte le comunicazioni cui è stato dato seguito) alle 189 del 2003 (28,5%). Come già nei due passati anni, è diminuita la quota delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Ginevra: dal 29,7% del 2001 si è scesi al 17,3% nel 2002 e all'11,6% nel 2003. Non hanno ricevuto alcuna comunicazione le autorità di perseguimento penale dei Cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno.

Da queste cifre non è tuttavia possibile trarre conclusioni chiare, dal momento che alcuni casi che dovrebbero di per sé sottostare alla competenza federale sono stati invece trasmessi ai Cantoni, a causa di una correlazione con una procedura già pendente dinnanzi alle loro autorità. Sulla statistica influisce peraltro anche l'enorme incremento delle comunicazioni provenienti dal settore dei money-transmitter, ove le fattispecie sono spesso poco complesse e sottostanno perlopiù alla competenza cantonale.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
CH	Confederazione Svizzera	TG	Turgovia
FR	Friburgo	TI	Ticino
GE	Ginevra	UR	Uri
GL	Glarona	VD	Vaud
GR	Grigioni	VS	Vallese
JU	Giura	ZG	Zugo
LU	Lucerna	ZH	Zurigo
NE	Neuchâtel		



2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica quali FIU di altri Paesi hanno inoltrato richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico


Le richieste delle FIU continuano ad aumentare in maniera consistente. Nel 2003 sono aumentate del 40% rispetto all'anno precedente. MROS ha risposto alle richieste provenienti da 50 Paesi diversi. La collaborazione internazionale è uno strumento importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si intrattiene uno scambio formale di informazioni (articolo 32 della Legge federale sul riciclaggio di denaro, LRD; articolo 10 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, OURD). Lo scambio di informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont.

Se MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone e le società sono analizzate in base alle nostre banche dati e registrate nell'apposita banca dati GEWA. Qualora queste persone fisiche o giuridiche siano in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Nella rubrica "Altre nazioni" figurano i Paesi che hanno richiesto informazioni solo su un numero esiguo di persone o società, quali: Andorra, Bermuda, Isole Cayman, Cile, Inghilterra, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Olanda, Irlanda, Colombia, Corea, Lettonia, Maurizio, Messico, Monaco, Norvegia, Romania, Russia, Svezia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Turchia, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti.

Nell'anno di rapporto 2003 MROS ha esaminato, su richiesta delle FIU estere, in media 138 persone fisiche o giuridiche al mese.



2.3.15 Numero di richieste in merito a persone da parte di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica a quali altri Paesi MROS ha richiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

In un anno le richieste di MROS ad altre FIU sono raddoppiate. Riguardo alle comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari svizzeri, sono complessivamente state inoltrate richieste a 56 differenti Paesi, in merito a 1075 persone/società. Le informazioni ottenute sono state in molti casi utili per decidere dell'eventuale trasmissione della fattispecie alle autorità di perseguimento penale.


Se MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero, nella quale sono coinvolte persone o società che provengono dall'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi.

In questo modo MROS ottiene importanti informazioni, che possono essere fondamentali per decidere di un'eventuale trasmissione della comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale svizzere. MROS può presentare richieste simili anche in base a un'istanza inoltrata da un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale, a complemento degli atti.

Nell'anno di rapporto 2003 MROS ha presentato alle FIU estere 309 richieste, relative a 1075 persone o società, sia nell'ambito delle comunicazioni di sospetto pervenute-gli, sia su istanza di un'autorità svizzera di controllo o di perseguimento penale.

Nella rubrica "Altre nazioni" figurano i Paesi ai quali MROS ha presentato un numero minimo di richieste concernenti persone o società, quali: Argentina, Barbados, Isole Cayman, Costa Rica, Danimarca, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Giappone, Jersey, Canada, Colombia, Croazia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Macedonia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Paraguay, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Serbia, Tailandia, Cecenia, Turchia, Ungheria, Emirati Arabi Uniti e Cipro.

Nell'anno di rapporto 2003, MROS ha richiesto alle FIU delucidazioni su in media 90 persone o società al mese.



3. Tipologia

3.1. *Finanziamento del terrorismo*

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, una banca svizzera ha informato MROS di una relazione d'affari riguardante la persona X. I valori patrimoniali in causa ammontavano a circa 10 milioni di franchi svizzeri. X è sospettato di finanziamento del terrorismo e figura sul "Terrorist Financing Executiv Order" emanato dal governo americano.

In seguito alla comunicazione sono stati bloccati valori patrimoniali depositati su più di 20 conti bancari. I conti sono intestati a X e a società offshore di cui X è avente economicamente diritto.

MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione per un'ulteriore analisi. Le indagini effettuate da quest'ultimo hanno messo in luce strutture complesse, flussi di capitali nonché diversi investimenti effettuati da X. Inoltre le ricerche hanno rivelato che i valori patrimoniali depositati in Svizzera fra il 1990 e il 1993 provenivano da una banca del Sudan a sua volta sospettata di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto nei confronti di X ha trovato conferma, poiché è stato possibile provare le sue relazioni con persone a cui si attribuiscono attività terroristiche.

A causa delle connessioni a livello internazionale finora non è ancora stato possibile concludere le indagini.

3.2. *Finanziamento del terrorismo e organizzazioni caritative*

Una banca svizzera ha informato MROS di un probabile caso di finanziamento del terrorismo riguardante un'organizzazione di utilità pubblica. Questa organizzazione serve probabilmente a trasferire a gruppi terroristici le collette effettuate all'interno delle moschee e notevoli donazioni dei centri islamici.

Una prima analisi dei flussi di denaro dell'organizzazione ha rivelato frequenti versamenti di grosse somme a favore di persone domiciliate nel Medioriente.

In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha incaricato la Polizia giudiziaria federale di effettuare le relative indagini preliminari. Attualmente le indagini sono ancora in corso.

Le autorità svizzere di perseguimento penale sono già a conoscenza di casi di finanziamento del terrorismo tramite organizzazioni di utilità pubblica. Per questo motivo FATF ha espressamente raccomandato ai suoi Stati membri di prendere le misure volte a garantire la trasparenza dei conti delle organizzazioni di utilità pubblica (raccomandazione speciale VIII). In questo modo s'intende impedire che con un pretesto caritativo venga raccolto denaro che di fatto finisce nelle mani di gruppi terroristi.

3.3. *Finanziamento del terrorismo, intermediari finanziari non registrati, violazione degli obblighi di diligenza e Hawala*

In occasione di controlli interni, un money transmitter svizzero ha constatato la presenza di molte transazioni insolite operate da uno dei suoi clienti, un cambiavalute indipendente.

Il cliente ha operato nel modo seguente. Il rappresentante del cambiavalute si presentava allo sportello dell'intermediario finanziario, effettuando un versamento sul conto in franchi svizzeri intestato al cambiavalute e facendo poi trasferire la somma versata su un conto in dollari americani. In seguito egli ha effettuato diversi versamenti a proprio nome, ma a favore dei clienti del cambiavalute. Quasi tutti i clienti provenivano dallo stesso Paese africano. I valori patrimoniali sono stati trasferiti soprattutto in Medioriente.

In base all'analisi della comunicazione, MROS è giunto alla conclusione che si trattava di tutta una rete di contatti e che le somme versate (comprese fra USD 40 000 e 280 000) non erano proporzionali all'attività professionale dei clienti del cambiavalute (p.es. manovali, impiegati di un'impresa di pulizie ecc.). Inoltre le ricerche effettuate hanno permesso di appurare che due società, a favore delle quali è stato versato una parte del denaro, sono collegate a gruppi terroristi.

L'inchiesta avviata dal Ministero pubblico della Confederazione ha rivelato che alcune persone di origine africana domiciliate in Svizzera hanno raccolto i fondi in causa e li hanno centralizzati presso i clienti del cambiavalute (pool system). I clienti hanno consegnato i soldi al rappresentante del cambiavalute, il quale li ha versati sul proprio conto trasferendoli poi, sempre a proprio nome, in Medioriente.

In seguito il denaro, per mezzo del sistema Hawala (sistema informale per il trasferimento di somme di denaro), è stato trasferito in Africa senza che fosse possibile stabilire un qualsiasi collegamento con gruppi terroristi.

L'inchiesta si è rivelata molto difficile, poiché a causa dell'uso del sistema Hawala i trasferimenti di denaro non sono stati documentati e non è stato quindi possibile ricostruirli.

Di conseguenza il Ministero pubblico della Confederazione è stato costretto a basarsi sulle informazioni fornite dal rappresentante del cambiavalute.

Casi simili si sono già verificati anche in altri Paesi europei, ma anche allora purtroppo non è stato possibile confermare il sospetto di finanziamento del terrorismo, benché fosse evidente che i valori patrimoniali trasferiti provenissero dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti.

Inoltre il cambiavalute, nella sua qualità di intermediario finanziario subordinato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ha molto probabilmente violato il proprio obbligo di diligenza tralasciando di informare autonomamente MROS di queste transazioni.

Infine è lecito supporre che i clienti africani che raccoglievano il denaro dei loro concittadini, agissero a titolo professionale ai sensi dell'Ordinanza dell'autorità di controllo sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD; RS 955.20) di modo che potevano essere considerati in-

termediari finanziari. Per esaminare questa questione, non appena concluse le indagini, il Ministero pubblico della Confederazione informerà l'Autorità di controllo sul contenuto della comunicazione.

3.4. *Riciclaggio di denaro e traffico di oggetti d'arte falsificati*

Un cittadino europeo intendeva aprire un conto presso una banca svizzera e accreditarvi il valore di due assegni per una somma complessiva di EUR 30 000. Egli ha spiegato alla banca che la somma proveniva dalla vendita di due sculture. Tuttavia egli non era in grado di fornire le prove della vendita affermando che sul mercato dell'arte è normale che simili transazioni siano spesso effettuate senza un contratto scritto.

La banca, dopo aver inoltrato gli assegni per l'incasso, ha constatato che per uno dei due assegni l'ammontare della somma era stato falsificato. Inoltre ulteriori analisi interne effettuate dalla banca hanno rivelato che il cliente è noto per traffico su vasta scala di oggetti d'arte moderna falsificati. Per questa ragione in un Paese europeo è già in corso un'inchiesta contro di lui.

MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale che ora sta indagando nei confronti del cliente della banca per truffa, falsità in atti e riciclaggio di denaro.

3.5. *Una comunicazione per interrompere la relazione d'affari?*

Nel maggio del 2000 una società con sede in Svizzera ha aperto un conto presso una banca svizzera. Dopo che il conto era rimasto inattivo per quasi due anni, a partire dal 2002 vi sono state accreditate ed in seguito di nuovo addebitate somme considerevoli. I versamenti sul conto sono stati effettuati in contanti per poi essere trasferiti, prima su un conto in dollari americani intestato alla società ed infine, il giorno seguente, in America del Sud.

Considerando le dimensioni e l'attività della società (commercio di generi alimentari nonché di prodotti audiovisivi), le somme versate sul conto apparivano sproporzionatamente elevate. Esaminando gli estratti conto MROS ha constatato che nel corso di un mese sul conto sono stati versati più di USD 250 000, che subito dopo sono stati trasferiti altrove.

I versamenti in contanti non suffragati da alcun documento, effettuati quasi quotidianamente in Paesi dell'America del Sud e l'esistenza del conto di transito, hanno confermato il sospetto che i valori patrimoniali potessero provenire dal traffico di stupefacenti.

MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto a un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale ha immediatamente aperto un'inchiesta. Fino ad oggi il sospetto summenzionato non ha tuttavia ancora trovato conferma. Il rappresentante della società si è reso conto che la banca aveva informato del caso MROS richiedendo perciò una copia della comunicazione di sospetto. Sembra che anch'egli sia membro di un organismo di autodisciplina in qualità di intermediario finanziario e attivo come in-

dipendente nel traffico di pagamenti. Egli ritiene che la banca che ha effettuato la comunicazione fosse solo alla ricerca di un "casus belli" per interrompere la relazione d'affari. Prima di effettuare la comunicazione la banca non lo aveva mai sollecitato a fornire spiegazioni in merito alle transazioni in questione. Se effettivamente la banca avesse potuto chiarire la situazione mediante l'obbligo speciale di chiarimento cui è tenuta ai sensi dell'articolo 6 LRD, una comunicazione di sospetto non sarebbe stata necessaria.

In effetti gli intermediari finanziari dovrebbero sempre applicare l'articolo 6 LRD e tentare di chiarire le circostanze di transazioni inusuali, interrogando i clienti. Se è possibile chiarire i punti oscuri nell'ambito di un colloquio, non è più necessario effettuare una comunicazione di sospetto.

Seguendo la prassi MROS non ha fornito al cliente una copia della comunicazione di sospetto, invitandolo a rivolgersi all'autorità di perseguimento penale competente in materia.

3.6. *Riciclaggio di denaro, stupefacenti e un casinò*

Nella primavera del 2003, presso una sede di un istituto bancario si è presentato il dirigente di un'altra sede della stessa banca. Egli ha affittato una cassetta di sicurezza conferendo contemporaneamente una procura a X, il convivente di sua figlia. Ben presto la banca ha notato che la cassetta di sicurezza veniva usata esclusivamente da X. Poco tempo dopo X è stato arrestato per infrazione alla legge sugli stupefacenti. In base a diversi articoli in relazione all'arresto apparsi sulla stampa, la banca ha informato MROS della relazione d'affari. Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare che X dirigeva una società attiva nel commercio di pietre e metalli preziosi (occorre tener presente che attualmente il commercio di pietre preziose non è contemplato dalla legge sul riciclaggio di denaro).

Inoltre X era già oggetto di una comunicazione di sospetto da parte di un casinò che lo sospettava di riciclare grosse somme di denaro per mezzo del gioco d'azzardo. Questa comunicazione non era allora stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale, perché non vi erano indizi sufficienti. Le informazioni fornite dal casinò si sono però rivelate molto utili nel momento in cui è pervenuta la seconda comunicazione.

X ha costruito una struttura poco trasparente per riciclare valori patrimoniali acquisiti illegalmente servendosi dei casinò, del commercio di pietre preziose e della cassetta di sicurezza in cui conservava il denaro in contanti. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale, sulla base delle infrazioni alla legge sugli stupefacenti, ha aperto un'inchiesta nei confronti di X.

3.7. *Riciclaggio di denaro e manipolazioni in borsa*

Una banca svizzera ha sospettato che i valori patrimoniali trasferiti sul conto della sua cliente X avessero un'origine criminale. Il coniuge della cliente, Y, era autorizzato mediante una procura ad effettuare operazioni sul conto di X. Y lavorava presso la banca

A e commerciava fra l'altro anche con opzioni. Inoltre il suo datore di lavoro gli aveva affidato la gestione indipendente dei risparmi dei suoi clienti.

Grazie alla sua attività Y conosceva molto bene le peculiarità, i concorrenti e soprattutto i "momenti di calma" nell'ambito delle operazioni di borsa.

Per approfittare di questi "momenti di calma" (pause pranzo, momenti immediatamente successivi all'apertura e precedenti alla chiusura delle transazioni ecc.) Y ha aperto un conto presso la banca C intestato a sua moglie e con una procura a proprio favore. Con l'aiuto di un amministratore patrimoniale, Y ha effettuato presso la banca C delle operazioni in borsa a prezzi d'acquisto considerevolmente inferiori al valore di mercato del momento. Alla fine dei "momenti di calma" Y ha rivenduto al prezzo di mercato le opzioni acquistate ottenendo in questo modo notevoli guadagni. Per effettuare queste operazioni in borsa Y si è servito per brevi periodi dei valori patrimoniali dei suoi clienti che amministrava per conto del suo datore di lavoro.

Nutrendo grossi dubbi sulla legalità delle transazioni, la banca ha informato MROS della relazione d'affari. Soprattutto la frequenza delle operazioni in borsa e la consistenza dei guadagni apparivano sospetti.

La banca sospettava Y di sfruttare le proprie conoscenze in ambito borsistico presso un'altra banca, per arricchire la sua coniuge a spese dei propri clienti. Di conseguenza Y è accusato di manipolazione dei corsi e di gestione patrimoniale sleale.

3.8. *Contrabbando di minerali e finanziamento di gruppi ribelli africani*

Due banche e una società finanziaria hanno informato MROS di relazioni d'affari sospette relative alle fattispecie suddette. Già da parecchi anni gli intermediari finanziari autori della comunicazione amministrano dei valori patrimoniali provenienti dall'estrazione e dal commercio di materie prime in Africa. Si tratta in particolare di oro e coltano. I valori patrimoniali in questione sono intestati a una cittadina africana, a persone a lei prossime nonché a società da lei amministrate.

Nell'ambito di queste attività commerciali, metalli preziosi provenienti dall'Africa venivano esportati in Svizzera e in altri Paesi europei. Un rapporto presentato da un gruppo di esperti al Consiglio di sicurezza dell'ONU metteva in dubbio la legalità delle transazioni della cliente. Nel rapporto la cliente è accusata di aver approfittato delle guerre civili in Africa e di aver defraudato alcuni Paesi delle loro materie prime (anche avorio e coltano). Inoltre sembra che la stessa persona sia coinvolta anche nel contrabbando di armi e sigarette. Grazie ad abili trattative e a forniture di armi a entrambe le parti in conflitto, la cliente ha ottenuto grossi guadagni durante i disordini politici.

Di conseguenza gli esperti hanno proposto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di sviluppare una strategia a livello internazionale per indagare nei confronti delle persone menzionate nel rapporto e, se del caso, aprire contro di esse un procedimento penale. Sulla base di queste informazioni i tre intermediari finanziari hanno comunicato a MROS le loro relazioni d'affari. In seguito all'analisi MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione. In un altro Paese europeo è già stata avviata un'inchiesta penale nei confronti della cliente per riciclaggio di denaro e

contrabbando d'oro, di armi, di sigarette e di coltano. In questo contesto il suddetto Paese ha già rivolto alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria richiedendo il blocco di diversi milioni di franchi. In seguito alla domanda di assistenza giudiziaria e alla comunicazione di sospetto, il Ministero pubblico della Confederazione ha esaminato il caso. Le indagini effettuate non hanno permesso di confermare il sospetto di riciclaggio di denaro o commercio illegale in Svizzera. In Svizzera la procedura è stata archiviata non essendovi indizi sufficienti di un reato quale antefatto.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato il comportamento delle persone menzionate nel rapporto lasciando tuttavia ai singoli Paesi l'incombenza del perseguimento penale.

3.9. *Riciclaggio di denaro, corruzione, petrolio e personalità politiche influenti*

Due banche svizzere hanno informato congiuntamente MROS di tre relazioni d'affari che riguardano un importante caso di corruzione relativo all'estrazione di gas naturale nel Golfo Persico.

Una compagnia petrolifera europea si è rivolta a X, consulente nel ramo petrolifero, per ricevere consulenza in occasione dell'acquisto di concessioni petrolifere nel Paese arabo in questione. A questo scopo è stato stipulato un contratto fra la compagnia petrolifera e una società di consulenza appartenente a X con sede in un Paese offshore. Già allora alcuni collaboratori della compagnia petrolifera nutrivano dubbi sulla legalità del contratto stipulato. Il contratto prevedeva degli onorari di consulenza per un totale di USD 10 milioni da versare sull'arco di parecchi anni e di cui la metà avrebbe dovuto essere versata già in anticipo. Casualmente la faccenda è diventata di pubblico dominio, causando uno scandalo.

X ha presumibilmente stipulato il contratto con la compagnia petrolifera a nome di Y, un parente stretto di un uomo politico influente del Paese arabo in questione. Le due banche svizzere hanno avuto notizia dello scandalo e hanno informato MROS delle loro relazioni d'affari con società offshore dei cui valori patrimoniali X è avente economicamente diritto. L'anticipo di USD 5 milioni pattuito nel summenzionato contratto è stato accreditato a uno dei conti bancari menzionati nella comunicazione.

Poiché i valori patrimoniali bloccati hanno molto probabilmente un'origine criminale (corruzione), MROS ha inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha avviato le indagini procedendo già a diverse perquisizioni domiciliari e interrogatori.

Le inchieste aperte in Svizzera e in altri Paesi europei hanno permesso di ricostruire la maggior parte dei flussi di capitali.

Le indagini preliminari sono tuttora in corso ed è molto probabile la prossima apertura di un'inchiesta penale per riciclaggio di denaro.

3.10. *Rischi derivanti da un'apertura per corrispondenza di una relazione d'affari*

Nel febbraio del 2003 X ha aperto una relazione d'affari presso una banca svizzera affermando di voler gestire i propri valori patrimoniali via Internet dal suo domicilio in Spagna. Dopo aver ricevuto i documenti per l'apertura del conto, la banca ha inviato a X i relativi codici per l'accesso via Internet.

Poco tempo dopo il cliente ha trasferito cartevalori dal suo conto presso una banca straniera al conto aperto in Svizzera. A partire da aprile 2003 queste cartevalori sono state vendute a poco a poco e i proventi della vendita sono stati accreditati su un conto intestato a Y presso la stessa banca svizzera, per essere successivamente trasferiti su un conto di Y presso una banca svizzera su Internet. Infine quasi tutti i valori patrimoniali che X aveva trasferito sul suo conto presso la banca svizzera sono stati trasferiti sul conto di Y presso la banca su Internet.

Nel frattempo X si è lamentato con la banca affermando di non aver ancora ricevuto i codici per l'accesso via Internet. Dopo aver appreso dalla banca delle transazioni già effettuate, egli ha affermato che il suo subinquilino Y aveva intercettato la lettera contenente i codici d'accesso e se ne era servito per sottrargli i suoi valori patrimoniali. La banca svizzera di X ha contattato la banca su Internet di Y informandola dell'eventualità che i valori patrimoniali depositati sul conto di Y potessero avere un'origine criminale. Inoltre essa ha informato MROS delle transazioni sospette.

A titolo cautelare la banca su Internet ha bloccato il saldo di Y informando a sua volta MROS della relazione d'affari. Inoltre X ha sporto denuncia contro il suo subinquilino Y.

Le indagini effettuate dalle autorità di perseguimento penale competenti in materia hanno confermato il sospetto di X e Y ha già confessato di aver effettuato le transazioni con l'aiuto dei codici d'accesso. Ciononostante non è stato possibile confermare l'accusa di riciclaggio di denaro, poiché i valori patrimoniali di X non avevano alcuna origine criminale e Y non aveva ancora intrapreso alcuna misura per nascondere la provenienza dei valori patrimoniali o impedire un loro ritrovamento. Nei confronti di Y è stata tuttavia aperta una procedura penale per truffa (art. 146 CP) e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP).

Questo caso sottolinea il significato del divieto d'informazione per gli intermediari finanziari disciplinato dall'articolo 10 LRD ("no tipping off"). A prima vista l'articolo di legge vieta agli intermediari finanziari di informare sia le parti in causa sia terzi della comunicazione di sospetto. Anche il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (FF 1996 III pp. 993 ss.) prescrive inequivocabilmente un divieto assoluto di fornire informazioni alle parti in causa e a terzi.

Tuttavia tale affermazione va relativizzata (DE CAPITANI commento all'art. 10 n. 91). La formulazione della legge induce a credere che il divieto d'informazione sia fine a se stesso, ma questo non è vero. Il divieto d'informazione non ha solo lo scopo di localizzare e confiscare i valori patrimoniali di origine criminale, ma soprattutto quello di individuare e perseguire penalmente le persone cui appartengono i suddetti valori patri-

moniali (DE CAPITANI commento all'art. 10 n. 5). Tuttavia sarebbe un po' ingenuo ritenere che la discrezione costituisca la premessa per un'attività efficace delle autorità di perseguimento penale (GRABER commento all'art. 10 n. 6). Vi sono delle eccezioni al principio del divieto assoluto d'informazione che non mettono in pericolo l'obiettivo prescritto dalla legge (DE CAPITANI commento all'art. 10 n. 91 in relazione con GRABER commento all'art. 10 n. 7).

Questo caso si verifica soprattutto se gli intermediari finanziari intrattengono una relazione d'affari con un cliente senza gestire attivamente i valori patrimoniali loro affidati. Di conseguenza, le fiduciarie e gli amministratori patrimoniali dovrebbero avere la possibilità di informare la banca che gestisce il conto sulla comunicazione di sospetto, affinché possa bloccare il conto (DE CAPITANI commento all'art. 10 n. 86; GRABER commento all'art. 10 n. 86; LOMBARDINI n. 78 pag. 682).

Anche nel caso sopra descritto è lecito supporre che la banca svizzera non abbia violato le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 3 LRD. La banca aveva motivo di sospettare di trovarsi in presenza di un caso di riciclaggio di denaro. Di conseguenza era indispensabile informare del sospetto la banca su Internet per consentire a quest'ultima di informare MROS della relazione d'affari con Y e quindi di bloccare i valori patrimoniali incriminati.

3.11. Riciclaggio di denaro, gatekeeper, corruzione, petrolio e personalità politiche influenti

Mediante diverse comunicazioni di sospetto una fiduciaria svizzera ha informato MROS di un possibile caso di riciclaggio di denaro in relazione con atti di corruzione nel settore petrolifero. La fiduciaria è anch'essa coinvolta nel caso, poiché ha ricevuto il mandato di gestire diverse società offshore. Tuttavia le società offshore sono effettivamente gestite da un avvocato specializzato in attività economiche, che dispone di una procura straordinaria.

Gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali delle società offshore sono una grande compagnia petrolifera e un consulente vicino a un capo di Stato africano. Presso diversi istituti bancari in Svizzera sono stati aperti dei conti a nome delle società offshore.

La fiduciaria nutriva dei dubbi circa la legalità delle transazioni effettuate tramite i conti delle società, poiché secondo diversi articoli apparsi sulla stampa, gli aventi economicamente diritto risultavano coinvolti in una procedura penale per corruzione. In base agli obblighi di diligenza previsti dalla legge, la fiduciaria ha contattato l'avvocato per chiarire la situazione. Poiché l'avvocato ha risposto con esitazione e in maniera lacunosa, la fiduciaria ha deciso di privarlo della procura sui conti delle società offshore, chiedendogli di poter prendere visione di tutti i documenti bancari e di essere informata sull'attività delle società nonché sulla provenienza dei valori patrimoniali.

A causa delle informazioni insufficienti, la fiduciaria ha deciso di informare MROS della relazione d'affari. In seguito all'analisi MROS ha inoltrato la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente in materia.

MROS riceve spesso delle comunicazioni di sospetto relative al settore petrolifero. In questo settore più che in altri e alla luce delle grosse somme che in generale vengono investite per l'acquisto di concessioni petrolifere, la corruzione e di conseguenza il riciclaggio di denaro sono particolarmente frequenti.

3.12. *Deviazione di valori patrimoniali a scopo di corruzione, intermediari finanziari non registrati, gatekeeper*

Presso le autorità svizzere è stata inoltrata una domanda di assistenza giudiziaria di un Paese europeo nel quale era stata avviata un'inchiesta per fatturazione eccessiva contro diversi impiegati di una società che fabbrica apparecchi di telecomunicazione. Un'autorità cantonale ha ricevuto l'incarico di trattare la domanda ed ha di conseguenza effettuato delle indagini sulle attività del gestore della filiale svizzera della società nonché di un avvocato svizzero per sospetto riciclaggio di denaro, falsità in atti, corruzione e truffa.

In seguito a diversi articoli apparsi sulla stampa, MROS ha ricevuto complessivamente 14 comunicazioni da otto banche. MROS ha inoltrato tutte le comunicazioni all'autorità cantonale di perseguimento penale competente in materia. I valori patrimoniali bloccati ammontano a diversi milioni di franchi svizzeri.

Le indagini effettuate in Svizzera hanno permesso di appurare che l'avvocato svizzero, consulente della sede principale della società situata all'estero, ha istituito una rete composta da diversi conti bancari. Questi conti sono intestati all'avvocato, al gestore della società o a diverse società di sede. Su questi conti la società ha trasferito denaro che è stato impiegato per pagare dei consulenti domiciliati all'estero. Tuttavia le fatture relative agli onorari di consulenza sono state falsificate allo scopo di truffare il fisco nel Paese europeo in questione. I consulenti esterni avevano l'incarico di sfruttare i mercati in Medioriente, in Europa orientale e nell'Africa del Nord per conto del fabbricante di apparecchi di telecomunicazione.

Di conseguenza questi onorari di consulenza sono stati presumibilmente utilizzati per truffare il fisco e corrompere le autorità delle suddette regioni per sfruttarne più facilmente i mercati.

Se questa teoria dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un caso particolarmente interessante. Il denaro sottratto al fisco mediante l'emissione di fatture false, sarebbe servito per corrompere alti funzionari stranieri allo scopo di concludere importanti contratti per la fornitura di apparecchi di telecomunicazione.

Nell'ambito dell'inchiesta, le autorità svizzere di perseguimento penale hanno collaborato strettamente con l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, poiché i consulenti avevano agito in qualità di intermediari finanziari non registrati, in virtù della legge sul riciclaggio di denaro. Con l'esecuzione da parte delle autorità di tutte le procedure relative alla domanda di assistenza giudiziaria, in Svizzera la procedura si è nel frattempo conclusa.

Le due precedenti tipologie hanno permesso di chiarire il termine di "gatekeeper." Si tratta di persone attive nel settore giuridico (avvocati) oppure in quello finanziario (p.es. contabili, revisori ecc.).

Le loro consulenze permettono di nascondere i flussi di denaro mediante la creazione di una struttura complessa costituita da conti bancari aperti presso diversi istituti a nome di diverse persone e società oppure rendendo difficile o impossibile il contatto diretto fra l'intermediario finanziario e il cliente a causa della presenza di intermediari.

3.13. Plausibilità di transazioni immobiliari

Un cliente dell'Europa orientale di una banca commerciale svizzera ha versato 140 000 franchi in contanti sul conto di suo fratello domiciliato in Nord America. Apparentemente il denaro proveniva dalla vendita di un fondo in Europa orientale. Il cliente ha presentato alla banca il contratto di vendita per una somma di 260 000 franchi. Pochi giorni dopo il versamento in contanti, sul conto sono stati accreditati ulteriori 90 000 franchi.

Poco tempo dopo il titolare del conto ha incaricato la banca di trasferire la totalità del saldo sul suo conto in Nord America. Non appena avvenuto il trasferimento, il fratello del cliente, che disponeva di una procura, ha presentato alla banca un assegno del valore di 370 000 franchi spiegando che la somma si componeva del saldo addebitato poco tempo prima e di risparmi provenienti dal Nord America e aggiungendo che suo fratello aveva voluto acquistare una casa nel suo Paese d'origine, ma poiché non era stato possibile concludere l'affare, la somma doveva essere nuovamente trasferita sul conto in Svizzera.

Due settimane più tardi il titolare della procura ha richiesto l'emissione di un assegno del valore di 370 000 franchi per l'acquisto di un immobile in Nord America.

Oltre ad effettuare questa transazione il titolare della procura ha versato 100 000 franchi in contanti sul proprio conto affermando che si trattava della somma restante dei proventi della vendita del fondo in Europa orientale.

Questi trasferimenti fra la Svizzera e il Nord America non sono molto sensati. Se l'acquisto di un immobile in Nord America è effettivamente pianificato, sarebbe più semplice depositare subito il denaro in loco. Inoltre la banca riteneva che il prezzo d'acquisto di 260 000 franchi fosse sproporzionatamente elevato per un fondo agricolo situato nell'Europa orientale.

Le ricerche effettuate da MROS in Europa orientale e in Nord America hanno confermato il sospetto che i valori patrimoniali depositati presso la banca avessero una probabile origine criminale. In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione alle autorità di perseguimento penale che hanno aperto un'inchiesta.

3.14. Conti di transito

Su un conto presso una banca privata svizzera intestato a una società dell'Africa occidentale vengono effettuati regolarmente dei versamenti dell'ordine di milioni di franchi e queste somme poco tempo dopo vengono accreditate altrove. L'ultimo accredito

di 6 milioni di euro proveniente dall'Africa occidentale è stato immediatamente trasferito a favore di una società con sede in Europa orientale.

L'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali della società titolare del conto è una persona di origine mediorientale domiciliata nell'Europa occidentale.

Poiché appariva evidente che il conto intestato alla società serviva solo come conto di transito, la banca ha richiesto all'avente economicamente diritto di fornire i documenti relativi alle transazioni. Alla banca sono state presentate fatture e lettere di vettura relative all'equipaggiamento prodotto in Europa orientale di una stazione radio situata in un Paese dell'Africa occidentale.

La banca è rimasta molto colpita dai documenti, poiché erano contrassegnati con molti timbri e vistosi sigilli, troppo perfetti per essere autentici. La banca temeva che i 16 milioni di franchi bloccati provenissero dall'appropriazione indebita di fondi statali del Paese dell'Africa occidentale o che fossero il frutto di atti di corruzione.

In seguito all'analisi, MROS ha inoltrato la comunicazione, unitamente ai risultati delle ricerche effettuate a livello internazionale presso diversi membri del Gruppo Egmont, alle autorità di perseguimento penale competenti in materia.

3.15. Mutui costosi

Due cittadini svizzeri hanno aperto un conto presso una banca cantonale. Non erano essi gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali, ma una terza persona domiciliata in un Paese limitrofo. Su incarico di uno studio legale straniero, sul conto sono state versate regolarmente grosse somme e inoltre anche terzi vi hanno accreditato direttamente grosse somme. Il denaro accumulato è stato trasferito dai titolari del conto su un conto presso la stessa banca, intestato ad una società del Nord Europa.

Date le circostanze la banca nutriva dubbi circa le informazioni sull'avente economicamente diritto e i sospetti hanno trovato conferma quando uno degli autori dei pagamenti si è rivolto alla banca chiedendo che fine avesse fatto il suo denaro. Secondo le informazioni fornite da questa persona, la società chiedeva ai depositanti una garanzia pari al 20% in cambio del pagamento di un mutuo al 100%. Purtroppo gli autori dei pagamenti hanno atteso invano il pagamento dei loro mutui e in questa maniera presso la banca si sono accumulati circa 24 milioni di franchi.

Le ricerche della banca hanno permesso di appurare che l'avente economicamente diritto era entrato in contatto con la banca grazie a una cittadina svizzera, che offriva un proprio programma d'investimenti a livello mondiale e il cui modo di procedere era estremamente sospetto. Per impedire un danno ancora maggiore la banca ha restituito agli investitori il denaro versato sul conto e ha interrotto la relazione d'affari. La cittadina svizzera intratteneva strette relazioni d'affari con una persona domiciliata in Nord America che recentemente è stata arrestata, sempre in Nord America, per truffa. L'importo del danno ammonta a 160 milioni di dollari americani.

La cittadina svizzera era già nota a MROS prima di questa comunicazione. Una banca regionale svizzera aveva informato MROS della relazione d'affari di una società con sede in Svizzera, di cui la cittadina svizzera è avente economicamente diritto. Oltre a questa società, la stessa persona aveva fondato nei Caraibi insieme ad un partner

proveniente dall'Europa orientale una società specializzata nel commercio di diamanti e pietre preziose. Una società con sede in Medioriente faceva da mediatrice per i potenziali acquirenti provenienti da tutto il mondo. Uno di questi si era rivolto alla banca regionale perché apparentemente era stato truffato dalla società con sede nei Caraibi. MROS aveva inoltrato la comunicazione di sospetto della banca regionale ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale ha avviato nei confronti della cittadina svizzera un'inchiesta per truffa e riciclaggio di denaro.

La maggior parte delle persone menzionate dalla comunicazione di sospetto della banca cantonale erano a loro volta già registrate nelle banche dati della polizia. MROS ha tratto ulteriori indizi da ricerche effettuate in otto Paesi. A causa dei collegamenti a livello internazionale questa comunicazione è stata inoltrata al Ministero pubblico della Confederazione per ulteriori indagini. Nei confronti dell'avente economicamente diritto e dei vertici della società del Nord Europa è stata aperta un'inchiesta.

3.16. *La compagna ingenua*

La convivente di un cliente di una grande banca si è presentata allo sportello munita di una procura scritta a mano dal suo compagno, confessando che purtroppo quest'ultimo non poteva presentarsi personalmente presso la banca, essendo stato arrestato un paio di mesi prima in un Paese dell'Europa meridionale. Nella sua automobile erano stati trovati quasi 30 chilogrammi di haschisch. Gli stupefacenti erano destinati in parte all'uso personale e in parte al commercio. Per confermare le proprie affermazioni, la scrupolosa compagna ha perfino fatto pervenire alla banca una copia dell'atto d'accusa e un esemplare della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale competente in materia. Il suo compagno era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione.

La banca si è rifiutata di versare valori patrimoniali alla convivente del cliente e ha sottoposto la relazione d'affari ad un esame approfondito, durante il quale ha scoperto che il titolare del conto è un mercante che vende pietre preziose, gioielli e oggetti d'argento provenienti dall'Asia. Inoltre persino singoli versamenti effettuati in contanti oltrepassavano del doppio gli introiti annuali annunciati dal cliente.

Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare un coinvolgimento del cliente nel traffico internazionale di stupefacenti. Il cliente della banca aveva importato i 30 chilogrammi di haschisch dal Nord Africa con destinazione Zurigo. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale per ulteriori indagini.

3.17. *Non tutti gli anziani sono saggi*

Un'anziana ricca signora ha stipulato con un cliente di una banca estera un contratto relativo all'acquisto di 25 azioni di una società con sede in Svizzera. L'affascinante venditore, unico membro del consiglio di amministrazione della società, aveva affittato

per le trattative dei locali per uffici a titolo rappresentativo e si era attribuito un falso titolo di dottore.

Piena di fiducia l'anziana signora ha perciò investito circa 50 milioni di franchi nella produzione di cellule solari con un presunto grado d'efficacia del 70%. Purtroppo allora la signora non sapeva ancora che il grado d'efficacia attuale delle cellule solari è al massimo del 30% e uno del 70% sarebbe sensazionale.

In seguito l'avvocato della signora ha constatato che secondo le autorità fiscali il valore della società ammontava al massimo a CHF 700 000. Di conseguenza le azioni acquistate per 50 milioni di franchi dall'anziana signora avevano solo un valore di 175 000 franchi. Inoltre non vi erano indizi che la società fosse effettivamente ancora attiva a livello operativo.

MROS conosceva già il venditore delle azioni. Un paio di mesi prima dell'arrivo della comunicazione di sospetto presso MROS, un'autorità cantonale di perseguimento penale aveva avviato nei suoi confronti un'inchiesta penale per truffa. La comunicazione della banca estera è stata inoltrata all'autorità cantonale di perseguimento penale competente in materia. L'inchiesta è tuttora in corso.

3.18. *Versamenti a favore di società offshore mediante ordini di pagamento falsificati*

Un uomo d'affari originario dell'area del Mediterraneo mediorientale intratteneva con una banca svizzera relazioni d'affari indirette, in qualità di unico titolare della procura e avente economicamente diritto di due società offshore, titolari dei conti. In estate l'uomo d'affari ha informato telefonicamente il suo consulente presso la banca che due signori suoi conoscenti avrebbero desiderato aprire una relazione d'affari presso la banca, cui sarebbero successivamente stati accreditati 10 milioni di euro in relazione al finanziamento di un'altra società. Dopo che i due signori, apparentemente a causa di altri impegni, non si sono presentati personalmente all'incontro richiesto dalla banca per aprire il conto, l'uomo d'affari ha nuovamente contattato il suo consulente informandolo che la transazione prevista sarebbe ora stata effettuata direttamente sui conti delle sue due società offshore, il che infatti è avvenuto poco dopo. I 10 milioni di euro tuttavia non provenivano dai due signori, come precedentemente comunicato, ma da una società assicurativa di un Paese limitrofo. Ciononostante la mattina del giorno seguente i valori patrimoniali precedentemente depositati sui conti delle società offshore erano già stati oggetto di ordini d'addebito del valore di 300 000 euro. Poco dopo, più precisamente a mezzogiorno del medesimo giorno, la banca ha ricevuto una comunicazione SWIFT dalla banca da cui provenivano i valori patrimoniali, la quale affermava che i 10 milioni di euro trasferiti in precedenza provenivano da una truffa e ne chiedeva quindi l'immediata restituzione. In seguito alle ricerche effettuate dal servizio giuridico interno, la banca ha ricevuto le copie di una lettera e di una denuncia penale della società assicurativa straniera, che inducono a sospettare fortemente che il versamento dei 10 milioni di euro sui conti delle società offshore appartenenti all'uomo d'affari sia avvenuto in seguito a una truffa, mediante ordini di pagamento falsificati. La banca ha quindi subito bloccato i valori patrimoniali e si è rivolta all'Ufficio di co-

municazione in materia di riciclaggio di denaro. MROS, dopo l'analisi del caso, ha inoltrato la comunicazione a un'autorità cantonale di perseguimento penale che se ne sta tuttora occupando.

3.19. Pubblicità redditizia

Incuriosita dal contenuto di una lettera inviatale da una terza persona, la divisione compliance di un intermediario finanziario ha analizzato le transazioni effettuate da un nuovo cliente. Benché di recente fondazione, la società individuale attiva nel settore pubblicitario beneficiava già di un numero considerevole di versamenti effettuati sul suo conto. Secondo le informazioni raccolte, il proprietario della società si procurava sistematicamente delle cartine stradali locali, ne ricopiava gli indirizzi delle società che vi pubblicavano i loro annunci pubblicitari e fatturava loro lo spazio pubblicitario messo a disposizione. Il tutto avveniva benché la vendita dello spazio pubblicitario sulle cartine fosse di competenza di un'altra società. Poiché la maggior parte delle società cui è stata spedita una fattura sapeva di aver fatto pubblicare un annuncio, in molti casi la somma richiesta è stata pagata senza effettuare ulteriori accertamenti. Le società che non hanno pagato immediatamente le fatture, hanno ricevuto dei richiami e sono state addirittura minacciate di ricorso alla giustizia. In questo modo in breve tempo sul conto della società pubblicitaria sono affluiti più di CHF 370 000. Fortunatamente il dirigente della società era così impegnato a riscuotere il denaro, da dimenticare di trasferire altrove le somme accumulate. La comunicazione di sospetto è stata inoltrata all'autorità di perseguimento penale competente in materia ed è lecito supporre che le società colpite recupereranno la maggior parte del loro denaro.

3.20. Imperi virtuali

Un intermediario finanziario ha ricevuto una telefonata da un uomo che affermava di essere stato vittima di una truffa effettuata via Internet. Dopo che gli era stato promesso che con il telelavoro avrebbe potuto guadagnare senza problemi fino a USD 200 000 all'anno, egli aveva versato una grossa somma su un conto presso la banca svizzera in questione. Si trattava della possibilità di gestire da casa un cosiddetto Internet-Mall (un centro commerciale virtuale). L'investimento che è necessario effettuare dipende dalle dimensioni del Mall che s'intende gestire: più il Mall è grande, più aumenta la possibilità di vendere dei prodotti e quindi, per il gestore del centro, quella di ottenere una provvigione. La pagina Internet in questione è strutturata in modo molto professionale e a prima vista sembra che la suddetta società collabori strettamente con ditte note quali Amazon.com, Dell o Disney. Una delle persone danneggiate ha affermato che i pagamenti delle provvigioni di vendita non sono avvenuti e che le tanto ventilate Money-Back-Guarantee non sono state rispettate. Sulla base di diverse registrazioni di investitori arrabbiati sul sito Internet <http://www.badbusinessbureau.com/> (un sito Internet per la lotta contro la truffa), è lecito supporre che vi sia un notevole numero di persone che non ha saputo resistere alla tentazione di fare fortuna con il te-

le lavoro e ha investito somme consistenti. Dopo un'approfondita analisi, la comunicazione di sospetto è stata inoltrata al Ministero pubblico della Confederazione.

3.21. Forniture di armi e bustarelle

Analizzando in modo approfondito una relazione d'affari, un intermediario finanziario ha constatato che i conti intestati a diverse società straniere (da notare che vi era sempre un unico avente economicamente diritto) venivano utilizzati solo come conti di transito. Inoltre ha rilevato che la maggior parte dei valori patrimoniali depositati sui conti provenivano da un contratto di marketing fra una ditta asiatica e una società russa specializzata nello sviluppo e nella produzione di armi. Già da tempo la società russa era stata accusata di effettuare forniture illegali di armi all'Iraq. Per questo motivo gli Stati Uniti avevano decretato delle sanzioni nei confronti della società. Attualmente il Ministero pubblico della Confederazione sta indagando per scoprire se il denaro coinvolto provenga da denaro pagato a scopo di corruzione.

3.22. Transazioni in contanti per operazioni commerciali

Il segretario di una società responsabile anche della contabilità di un'associazione professionale collegata alla prima, si presentava spesso da solo allo sportello di una banca per effettuare dei prelievi in contanti. Benché disponesse soltanto di una procura collettiva, il segretario del sindacato presentava documenti attendibili del suo datore di lavoro che lo autorizzavano ad effettuare questo genere di transazioni. Egli, invece di utilizzare un ordine di pagamento, pagava anche in contanti i conteggi della carta di credito del suo datore di lavoro.

Mediante un controllo delle transazioni effettuate con la carta di credito, la banca ha scoperto che il genere di operazioni effettuate, consistenti soprattutto in versamenti a favore di case da gioco, non rispecchiava il settore d'attività del sindacato. Queste circostanze hanno indotto la banca ad effettuare una comunicazione a MROS. Benché la consultazione della banca dati non abbia fornito alcun indizio relativo a un reato quale antifatto, MROS ha tuttavia deciso di trasmettere il caso alle autorità cantonali di perseguimento penale. Il segretario del sindacato è stato arrestato e le ricerche effettuate hanno messo in luce diversi reati, in particolare appropriazione indebita e falsità in atti.

3.23. Pagamenti in contanti con banconote di piccolo taglio

Un intermediario finanziario gestisce un conto sul quale quasi quotidianamente tre cittadini dell'Europa orientale effettuano versamenti di diverse centinaia di franchi in banconote di piccolo taglio. Il titolare del conto, anch'egli originario dell'Europa orientale, ha spiegato alla banca che lui e i suoi amici lavorano nel settore della ristorazione e che le somme versate sono mance, la cui consistenza dipende dall'estrema premurosità con cui essi trattano sempre la clientela.

Le ricerche effettuate da MROS hanno permesso di appurare che i tre autori dei pagamenti appartengono ad un gruppo dell'Europa orientale segnalato in diversi Cantoni

per furto, rapina e ricettazione. MROS ha immediatamente inoltrato la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente in materia.

3.24. *Il cambiavalute scomparso*

In seguito ad un ordine di sequestro delle autorità zurighesi, un intermediario finanziario ha dovuto fornire informazioni su tutti i conti presenti e passati di due società attive nel settore del commercio di valuta, note soprattutto all'estero. Sembra che dopo le sue meritate vacanze all'estero, il responsabile delle due società, che fino ad allora avevano fatto ottimi guadagni, non sia più ritornato al suo posto di lavoro. Egli aveva prelevato un po' alla volta e in contanti i saldi appartenenti ai suoi clienti e aveva chiuso i conti della società aperti presso la banca d'amministrazione patrimoni di Londra. Poco prima della sua scomparsa, il responsabile ha quindi venduto le sue società a una terza persona. Nel frattempo per entrambe le società è stata aperta una procedura di fallimento ed è lecito ritenere che più di 1 700 clienti perderanno tutto il loro denaro. Le procedure d'indagine delle autorità di perseguimento penale non sono ancora concluse e finora non si è trovata traccia né dei fondi dei clienti né dell'indiziato.

3.25. *Un money transmitter professionale?*

Nel corso di un controllo di routine un intermediario finanziario svizzero che offre prestazioni quale money transmitter, ha constatato che uno dei suoi clienti, noto come tassista, aveva trasferito somme per un totale di più di CHF 200 000 soprattutto verso Paesi dell'Europa orientale. Le ricerche effettuate dall'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 6 LRD, hanno permesso di appurare che il tassista trasportava soprattutto prostitute e si offriva di trasferire nei loro Paesi d'origine i guadagni ottenuti grazie alla loro attività. L'intermediario finanziario ha avvertito il cliente che questo genere di attività commerciale corrispondeva a quella di un intermediario finanziario e che doveva affiliarsi a una OAD. Il cliente ha risposto che la procedura era troppo complessa per lui e che quindi in futuro avrebbe rinunciato ad offrire questa prestazione.

Poco tempo dopo, presso la stessa filiale sono state nuovamente effettuate delle transazioni verso Paesi dell'Europa orientale. Questa volta tuttavia il mittente era una donna che si è rivelata essere un'impiegata della società di taxi. Poiché non sussisteva alcun indizio che i valori patrimoniali coinvolti avessero un'origine criminale, MROS non ha inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale, informando tuttavia l'Autorità di controllo in materia di riciclaggio di denaro sulle attività della società di taxi (art. 10 OURD).

3.26. *Lettere nigeriane*

Nel corso di una ricerca un money transmitter ha scoperto che un cittadino svizzero aveva versato sull'arco di un paio di mesi più di 150 000 franchi a diversi destinatari in un Paese dell'Africa occidentale. Il mittente ha spiegato al money transmitter che si trattava di un investimento in una compagnia petrolifera locale dal quale si attendeva a breve termine un tasso di rendimento molto elevato. Dopo il controllo da parte del

money transmitter dei documenti presentati dal cliente, è apparso evidente che quest'ultimo era stato vittima di una truffa operata da cittadini nigeriani.

Il money transmitter ha informato il cliente della truffa, ma questi era fermamente convinto che i suoi soci in affari fossero all'oscuro di tutto.

Benché non abbia trovato alcun indizio in merito ad un'eventuale origine criminale dei soldi trasferiti, MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto ad un'autorità cantonale di perseguimento penale, per consentire a quest'ultima di informare dettagliatamente il mittente. Le indagini della polizia cantonale competente in materia hanno permesso di appurare che i valori patrimoniali trasferiti provenivano effettivamente dal patrimonio personale del cliente. Inoltre la polizia cantonale ha illustrato dettagliatamente al mittente la procedura seguita dai truffatori consigliandogli di non effettuare ulteriori trasferimenti verso l'Africa occidentale.

Sei mesi più tardi, un altro money transmitter ha informato MROS che lo stesso cittadino svizzero aveva effettuato sull'arco di pochi mesi trasferimenti per un totale di 50 000 franchi verso l'Africa occidentale. Anche secondo questo intermediario finanziario era evidente che si trattava di un altro caso di "Nigeria-Connection".

Il mittente, come tutte le vittime di casi simili, era pienamente convinto che a lui non sarebbe mai successa una cosa simile. Oggi è diventato più saggio. L'enorme tasso di rendimento promesso, dell'ordine di milioni di franchi, non gli è mai stato pagato.

Ulteriori informazioni su questo tema si trovano sul sito Internet www.fedpol.admin.ch
– Attualità – Avvisi – Bande nigeriane di truffatori.

3.27. Un furto nel proprio negozio

Tramite un money transmitter un cittadino svizzero ha trasferito CHF 5 000 in California. Il giorno seguente la stessa persona si è presentato nuovamente per trasferire altri CHF 5 000 negli Stati Uniti. La persona non era in grado di documentare la provenienza del denaro (documenti giustificativi di una banca o simili). Quale ragione della transazione il cliente affermava di voler fare una donazione a una persona. Per mancanza di plausibilità l'intermediario si è rifiutato di effettuare la transazione. Sulla base della comunicazione dell'intermediario finanziario e dopo aver raccolto informazioni presso la polizia cantonale competente in materia, MROS, nell'ambito dell'analisi dei dati personali, ha fatto delle scoperte interessanti. L'autore delle transazioni era stato vittima di una rapina appena due giorni prima e nel suo negozio era stata rubata una grossa somma di denaro. MROS ha ritenuto che questo fosse un motivo sufficiente per inoltrare la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente in materia. Una sentenza non è ancora stata pronunciata.

3.28. Esecuzione degli obblighi di diligenza da parte del money transmitter

Due persone di origine africana offrivano di effettuare per conto terzi delle transazioni verso Paesi africani. Queste prestazioni sono state in seguito allargate ad altri Paesi,

in particolare europei. I clienti venivano reclutati via Internet. Il denaro veniva messo a disposizione in contanti e gli offerenti si avvalevano dei servizi di trasferimento di fondi di una società svizzera che offre transazioni western union. Nel corso di un anno gli indiziati hanno effettuato delle transazioni per un totale di CHF 500 000. Alla luce della frequenza di queste transazioni, il money transmitter ha richiesto spiegazioni sulla provenienza del denaro. Poiché le risposte dei due cittadini africani erano inverosimili, i due money transmitter hanno trasmesso una comunicazione a MROS.

Come spesso accade in occasione di comunicazioni di sospetto di money transmitter, le informazioni pervenute e le ricerche effettuate da MROS non sono state sufficienti per inoltrare il caso a un'autorità di perseguimento penale. Tuttavia la circostanza che i due offerenti di transazioni finanziarie fossero privi di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ha permesso di informare quest'ultima per consentirle di prendere le misure necessarie.

Nel frattempo i due cittadini africani hanno proseguito la loro attività presso un terzo offerente, badando a ridurre l'ammontare delle transazioni (smurfing). Anche questo money transmitter, nutrendo dei dubbi sulla legalità delle transazioni, ha a sua volta indirizzato una comunicazione a MROS. Nell'ambito dell'analisi di queste comunicazioni, consultando le nostre banche dati, abbiamo scoperto che uno dei due cittadini africani era stato condannato per un reato economico. Questa circostanza ci era stata comunicata da un'autorità di perseguimento penale in virtù dell'articolo 29 capoverso 2 LRD. Di conseguenza la comunicazione di sospetto è stata inviata alla stessa autorità di perseguimento penale, per consentirle di verificare se c'era un collegamento fra il denaro o una parte di esso e la suddetta condanna. Le indagini sono tuttora in corso.

3.29. *Un'organizzazione criminale e le case da gioco*

I dirigenti di un casinò hanno constatato un comportamento sospetto di alcuni clienti all'interno della casa da gioco. Alcuni clienti abituali giocavano somme elevate ed effettuavano operazioni di cambio con importi fino a CHF 100 000. In seguito all'intervento degli addetti alla sicurezza, questi clienti sono stati osservati più attentamente e le somme da loro giocate e vinte sono state registrate. Nello stesso periodo i dirigenti del casinò hanno scoperto diversi articoli sulla stampa che riferivano di delitti commessi da una banda mafiosa in un casinò di un Paese straniero. Le persone menzionate in seno ad uno di questi articoli erano identiche a quelle che frequentavano il casinò svizzero. Di conseguenza i dirigenti della casa da gioco hanno indirizzato una comunicazione di sospetto a MROS, nella quale denunciavano i clienti per sospetto riciclaggio di denaro. In base alle informazioni ottenute dalla FIU del Paese d'origine delle persone sospette, MROS ha scoperto che in passato queste erano state condannate per appartenenza ad un'organizzazione criminale. MROS ha perciò inoltrato la comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione. Alla luce dell'importanza dei fatti sopra descritti, anche la Commissione federale delle case da gioco ha a sua volta avviato un'inchiesta.

3.30. *Una casa da gioco e una banca: intermediari finanziari perspicaci*

I responsabili della sicurezza di un casinò hanno osservato un giocatore che puntava sempre somme considerevoli alla roulette. In base alle informazioni ottenute da una ditta specializzata nell'esame della solvibilità di creditori, si è scoperto che risultavano diversi attestati di carenza di beni a nome del cliente. Il casinò ha deciso di indirizzare una comunicazione di sospetto a MROS. Benché le somme giocate fossero considerevoli, le ricerche effettuate da MROS non hanno permesso di appurare né l'esistenza di un sospetto di riciclaggio di denaro né quello di reato avvenuto precedentemente. Di conseguenza la comunicazione è stata archiviata. Tuttavia due mesi più tardi, una banca ha indirizzato a MROS una comunicazione di sospetto concernente lo stesso cliente, adducendo quale motivo la circostanza che quest'ultimo era stato arrestato per traffico di stupefacenti. Grazie alla registrazione della prima comunicazione (del casinò) nella nostra banca dati GEWA, è stato possibile trasmettere entrambe le comunicazioni alle autorità cantonali di perseguimento penale.

4. Internazionale

4.1. Gruppo Egmont

L'appartenenza a questo gruppo che riunisce le FIU nazionali di diversi Paesi, presuppone che una FIU operativa come MROS raccolga, in qualità di autorità a livello nazionale, le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari, le analisi e, se del caso, le inoltri all'autorità di perseguimento penale competente in materia. Lo scambio di informazioni in materia con servizi analoghi stranieri sulla base di una legge o di un Memorandum of Understanding (MOU), costituisce un'ulteriore condizione per l'appartenenza al gruppo.

Nel 2003, in occasione della seduta plenaria tenutasi in luglio a Sydney, il numero dei membri del Gruppo Egmont è aumentato da 69 a 84 Financial Intelligence Units (FIU). I Paesi scritti *in corsivo* sono i nuovi membri.

1. Albania	29. Grecia	57. Norvegia
2. Andorra	30. Guatemala	58. Austria
3. Anguilla	31. Guernsey	59. Panama
4. Antigua e Barbuda	32. Hong Kong	60. Paraguay
5. Argentina	33. Islanda	61. Polonia
6. Aruba	34. Irlanda	62. Portogallo
7. Australia	35. Isole di Man	63. Romania
8. Bahamas	36. Israele	64. Russia
9. Bahrein	37. Italia	65. Svezia
10. Barbados	38. Giappone	66. Svizzera
11. Belgio	39. Jersey	67. Serbia
12. Bermuda	40. Canada	68. Singapore
13. Bolivia	41. Colombia	69. Repubblica Slovacca
14. Brasile	42. Corea (Repubblica)	70. Slovenia
15. Isole Vergini Britanniche	43. Croazia	71. Sudafrica
16. Bulgaria	44. Lettonia	72. Spagna
17. Isole Cayman	45. Libano	73. St. Vincent & Grenada
18. Cile	46. Lituania	74. Taiwan
19. Costa Rica	47. Lussemburgo	75. Thailandia
20. Danimarca	48. Malaysia	76. Repubblica Ceca
21. Germania	49. Malta	77. Turchia
22. Dominica	50. Isole Marshall	78. Ungheria
23. Repubblica Dominicana	51. Maurizio	79. USA
24. El Salvador	52. Messico	80. Vanuatu
25. Estonia	53. Principato di Monaco	81. Venezuela
26. Finlandia	54. Paesi Bassi	82. Emirati Arabi Uniti
27. Francia	55. Antille Olandesi	83. Gran Bretagna
28. Principato del Lichtenstein	56. Nuova Zelanda	84. Cipro

Il Sudafrica è il primo Paese africano che entra a far parte del raggruppamento informale di diverse *Financial Intelligence Units* nazionali costituito dal Gruppo Egmont.

Oltre alla seduta plenaria che ha luogo ogni anno, in marzo e in ottobre del 2003 si sono svolti anche due incontri di gruppi di lavoro, il primo a Berna (CH) organizzato da MROS, il secondo a Ottawa (Can). L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è rappresentato da un membro in seno a ognuno dei due gruppi di lavoro *Legal* e *Outreach*. Il *Legal Working Group* si occupa principalmente di questioni giuridiche e di fondo nonché della cooperazione fra le singole FIU nazionali in seno al Gruppo Egmont. L'*Outreach Working Group* è invece responsabile dell'ammissione di nuovi membri e quindi dell'ampliamento della rete del Gruppo Egmont.

Sul nuovo sito Internet www.egmontgroup.org si trovano maggiori informazioni sul Gruppo Egmont nonché una lista completa di tutte le FIU operative che ne fanno parte.

4.2. FATF / GAFI

La Financial Action Task Force (FATF/GAFI) è un organismo internazionale che ha l'obiettivo di elaborare e promuovere le strategie a livello nazionale e internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.¹ Prima sotto la presidenza tedesca (GAFI XIV) e a partire da luglio del 2003 sotto quella svedese (GAFI XV), i compiti di FATF sono stati caratterizzati da un rafforzamento generale della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, consistente in primo luogo in un aumento delle raccomandazioni (cfr. 4.2.3 e 4.2.4). Il numero dei Paesi e dei territori non cooperativi è diminuito (4.2.1) mentre è aumentato quello dei membri di FATF (4.2.2) e la collaborazione con le organizzazioni internazionali è stata rafforzata (4.2.5). FATF ha ripreso dalla prassi una nuova forma per l'esercitazione sulle tipologie (4.2.6), che sarà sfruttata per l'elaborazione di nuove norme di regolamento.

4.2.1 Paesi non cooperativi (NCCT)

L'ultimo rapporto² di FATF contiene un'analisi della situazione in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nei Paesi e nei territori non cooperativi (NCCT) nel 2003. Sulla cosiddetta "lista nera" dei NCCT del 2003 figurano: le Isole Cook, l'Egitto, il Guatemala, l'Indonesia, il Myanmar, Nauru, la Nigeria, le Filippine e l'Ucraina³. Grenada, S. Vincent e le Grenadine sono state cancellate dalla lista, mentre nei confronti di Nauru⁴ e del Myanmar⁵ FATF ha preso dei provvedimenti a causa della mancanza sistematica di collaborazione.

¹ http://www.fatf-gafi.org/AboutFATF_en.htm - Programme

² http://www.fatf-gafi.org/pdf/ncct2003_en.pdf

³ http://www.fatf-gafi.org/NCCT_fr.htm

⁴ http://www.fatf-gafi.org/pdf/PR-20011205_en.pdf

⁵ http://www.fatf-gafi.org/pdf/PR-20031103_en.pdf

4.2.2 Sviluppo di FATF: nuovi membri e raggruppamenti regionali

Nel 2003, con la Russia e il Sudafrica, FATF ha acquisito due nuovi Stati membri. Grazie all'ammissione della Russia, tutti i Paesi del G8 sono ora rappresentati in seno a FATF. L'ammissione del Sudafrica va accolta con favore, poiché si tratta del primo Paese africano che entra a far parte del gruppo. Con l'aumento costante del numero dei membri (attualmente sono 33⁶) diventa sempre più difficile prendere decisioni, poiché il sistema di FATF si basa sul principio dell'unanimità. I raggruppamenti regionali istituiti sul modello di FATF, acquistano sempre maggiore importanza, poiché si assumono il compito di valutare gli Stati che non sono membri di FATF e di sorvegliare i Paesi che sono stati recentemente cancellati dalla lista nera dei NCCT. Attualmente esistono cinque raggruppamenti regionali (Africa, Asia/Pacifico, Carabi, Europa, Sud America) e si sta prendendo in considerazione l'eventualità della creazione di nuovi gruppi regionali, in particolare nel Medio Oriente e nell'Asia centrale.

4.2.3 Rielaborazione delle 40 raccomandazioni di FATF

L'adozione delle 40 raccomandazioni nel corso della seduta plenaria di Berlino è stato indubbiamente l'avvenimento più importante per FATF nel 2003. La Svizzera, che ha partecipato attivamente ai lavori di revisione delle raccomandazioni, accoglie con favore l'adozione di questi nuovi standard internazionali.⁷ L'adozione di nuove raccomandazioni dovrebbe comportare anche un adeguamento della legislazione nazionale. A partire dalla fine del 2004 gli Stati membri esamineranno il rispetto delle nuove raccomandazioni mediante valutazioni reciproche. A questo scopo le autorità svizzere hanno costituito dei gruppi di lavoro interdipartimentali incaricate di portare avanti le modifiche necessarie, la cui introduzione è prevista per il 2005.

4.2.4 Raccomandazioni di FATF contro il finanziamento del terrorismo

Nell'ambito di un gruppo di lavoro le raccomandazioni speciali sono state ulteriormente elaborate, permettendo di adottare nuove regole. FATF ha presentato il contenuto di determinate raccomandazioni speciali nell'ambito di documenti "Best Practice"⁸ nonché di "annotazioni esplicative (Interpretation Notes)".⁹ Come menzionato nel nostro rapporto del 2002, FATF ha effettuato anche un'autovalutazione relativa al rispetto delle raccomandazioni in 130 Paesi. Attualmente FATF sta esaminando i risultati di quest'autovalutazione allo scopo di stabilire le priorità per quanto riguarda gli aiuti di natura tecnica per i Paesi che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti. In questo ambito, i Paesi membri del G8 hanno deciso, in occasione del loro vertice di Evian, di

⁶ http://www.fatf-gafi.org/Members_en.htm

⁷ http://www.efv.admin.ch/d/internat/finanzpl/pdf_auss/FATF_PressRec_0603_d.pdf

⁸ Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems: International Best Practices (Special Recommendation VI)

⁹ Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems: International Best Practices (Special Recommendation VI)

Combating the Abuse of Non-Profit Organisations: International Best Practices (Special Recommendation VIII); http://www.fatf-gafi.org/pdf/SR8-NPO_en.pdf

creare una nuova piattaforma per la coordinazione a livello internazionale del sostegno tecnico.¹⁰ Inoltre FATF collabora, oltre che con l'UNCTC (United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee¹¹), anche con il CTAG (Counter-Terrorism Action Group), costituito recentemente.

4.2.5 Collaborazione internazionale

Per imporre a livello internazionale il rispetto delle 40 raccomandazioni e delle 8 raccomandazioni speciali, FATF ha rafforzato la collaborazione con il FMI e la Banca mondiale. Queste organizzazioni hanno riconosciuto le raccomandazioni quali standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. FATF, il FMI e la Banca mondiale si sono accordati per la creazione di una metodologia comune basata sul metodo AML/CFT¹² adottato da FATF l'11 ottobre 2002. FATF ha costituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione comune di questa nuova metodologia.

4.2.6 Incontro sul tema delle tipologie di riciclaggio di denaro

L'incontro di quest'anno in Messico sulle tipologie si è svolto in una forma leggermente diversa rispetto a quella degli anni precedenti.¹³ FATF ha trattato le tematiche all'interno di tre gruppi di lavoro (finanziamento del terrorismo con l'aiuto di organizzazioni no profit, finanziamento del terrorismo con l'aiuto di pagamenti in forma elettronica, riciclaggio di denaro con l'aiuto di società assicurative). Due temi sono stati affrontati nell'ambito della seduta plenaria (personalità esposte in virtù della loro carica politica e gatekeeper¹⁴). L'obiettivo di questo nuovo genere di meeting è quello di comprendere meglio le procedure adottate nel riciclaggio di denaro e servirsi delle informazioni che se ne ricavano per elaborare future raccomandazioni.

¹⁰ <http://www.g8.fr/evian/extras/499.pdf>

¹¹ <http://www.g8.fr/evian/extras/499.pdf>

¹² Anti Money Laundering and the Combat against Terrorist Financing

¹³ Rapporti degli anni precedenti : http://www.fatf-gafi.org/FATDocs_en.htm - Trends

¹⁴ "Gatekeeper": persona attiva come consulente nel settore giuridico (avvocati) oppure in quello finanziario (p.es. contabili, revisori ecc.).

5. Link su Internet

5.1. Svizzera

5.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch Ufficio federale di polizia / Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

5.1.2 Autorità di vigilanza

<http://www.ebk.admin.ch/> Commissione federale delle banche

<http://www.bpv.admin.ch/> Ufficio federale delle assicurazioni private

<http://www.gwg.admin.ch/> Amministrazione federale delle finanze/Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

<http://www.esbk.admin.ch/> Commissione federale delle case da gioco

5.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org Associazione svizzera dei banchieri

www.swissprivatebankers.com Associazione svizzera dei banchieri privati

5.1.4 Altri

www.zoll.admin.ch Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch Banca nazionale svizzera

5.2. Internazionale

5.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

<http://www.fincen.gov/> Financial Crimes Enforcement Network/USA

www.ncis.co.uk National Criminal Intelligence Service/ Regno Unito

www.austrac.gov.au Australian Transaction Reports and Analysis Centre

www.ctif-cfi.be Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio

5.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org Financial Action Task Force on Money Laundering

<http://www.unodc.org/> United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention

www.cfatf.org Caribbean Financial Action Task Force

5.3. Altri Link

www.europa.eu.int Unione europea

www.coe.int	Consiglio d'Europa
www.ecb.int	Banca centrale europea
www.worldbank.org	Banca mondiale
www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, USA
www.interpol.int	Interpol
www.europol.eu.int	Europol
www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg
http://www.swisspolice.ch/	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera